

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 19 dicembre 2024

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato


## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).


Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	
<p><u>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2024, n. 196.</u></p> <p><b>Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84. (24G00212) . . . . .</b> Pag. 1</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2024.</p> <p><b>Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del sig. Maramotti Giovanni. (24A06662). . . . .</b> Pag. 8</p>
<p><b>DECRETI PRESIDENZIALI</b></p> <p>DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2024.</p> <p><b>Affidamento alla struttura del Commissario unico Gen. B. dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Vadalà degli interventi volti al ripristino ambientale di un'area sita nel territorio del Comune di Vaglia. (24A06742). . . . .</b> Pag. 5</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2024.</p> <p><b>Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del sig. Valcarenghi Andrea Mino. (24A06663). . . . .</b> Pag. 9</p>
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2024.</p> <p><b>Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore della sig.ra Dragoni Maria. (24A06661). . . . .</b> Pag. 7</p>	<p><b>DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI</b></p> <p><b>Ministero dell'economia e delle finanze</b></p> <p>DECRETO 9 dicembre 2024.</p> <p><b>Criteri per l'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale previo rilascio di idonea garanzia. (24A06731). . . . .</b> Pag. 9</p>



<p style="text-align: center;"><b>Ministero dell'istruzione e del merito</b></p> <p>DECRETO 8 ottobre 2024.</p> <p><b>Autorizzazione all'utilizzo delle risorse derivanti dalle economie degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto 21 dicembre 2017. (24A06713) . . . . .</b> <i>Pag.</i> 11</p> <p style="text-align: center;"><b>Ministero della salute</b></p> <p>DECRETO 5 novembre 2024.</p> <p><b>Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL. (24A06664) . . . . .</b> <i>Pag.</i> 27</p> <p style="text-align: center;"><b>Ministero delle imprese e del made in Italy</b></p> <p>DECRETO 5 dicembre 2024.</p> <p><b>Scioglimento d'ufficio della «Nuova autonoleggi Venezia-società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (24A06702). . . . .</b> <i>Pag.</i> 35</p> <p>DECRETO 5 dicembre 2024.</p> <p><b>Scioglimento d'ufficio della «Cooperativa edilizia Shelley - società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (24A06703) . . . . .</b> <i>Pag.</i> 37</p> <p>DECRETO 5 dicembre 2024.</p> <p><b>Scioglimento d'ufficio della «La Cerchia società cooperativa edilizia in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (24A06704) . . . . .</b> <i>Pag.</i> 38</p> <p>DECRETO 10 dicembre 2024.</p> <p><b>Sostituzione del commissario liquidatore della «Coopsette società cooperativa in sigla Coopsette o Coopsette soc. coop.», in Castelnovo di Sotto. (24A06705) . . . . .</b> <i>Pag.</i> 40</p> <p style="text-align: center;"><b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b></p> <p>DECRETO 22 ottobre 2024.</p> <p><b>Approvazione del Contratto di programma 2021-2025 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a. (Delibera CIPESS n. 6/2024). (24A06727) . . . . .</b> <i>Pag.</i> 41</p>	<p>DECRETO 27 novembre 2024.</p> <p><b>Programma del corso formativo e modalità di svolgimento dell'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1. (24A06743) . . . . .</b> <i>Pag.</i> 45</p> <p>DECRETO 5 dicembre 2024.</p> <p><b>Approvazione dell'accordo con l'AMERICAN BUREAU OF SHIPPING, concernente delega dei servizi statuari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi. (24A06646) . . . . .</b> <i>Pag.</i> 50</p> <p style="text-align: center;"><b>Presidenza del Consiglio dei ministri</b></p> <p style="text-align: center;">DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE</p> <p>DECRETO 5 novembre 2024.</p> <p><b>Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l'anno 2022. (24A06665) . . . . .</b> <i>Pag.</i> 61</p> <p style="text-align: center;"><b>DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Agenzia italiana del farmaco</b></p> <p>DETERMINA 27 novembre 2024.</p> <p><b>Riclassificazione del medicinale per uso umano «Voriconazolo Hameln», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 730/2024). (24A06708) . . . . .</b> <i>Pag.</i> 64</p> <p>DETERMINA 5 dicembre 2024.</p> <p><b>Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lyrica», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 756/2024). (24A06709) . . . . .</b> <i>Pag.</i> 65</p> <p>DETERMINA 5 dicembre 2024.</p> <p><b>Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nelip», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 758/2024). (24A06710) . . . . .</b> <i>Pag.</i> 67</p> <p>DETERMINA 5 dicembre 2024.</p> <p><b>Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zilbrysq», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 768/2024). (24A06711) . . . . .</b> <i>Pag.</i> 69</p>
--	---



**Comitato interministeriale  
per la programmazione economica  
e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 7 novembre 2024.

**Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile programma di attività per le annualità 2024/2026 - Legge n. 388/2000, art. 109 modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001.** (Delibera n. 75/2024). (24A06730) ..... *Pag.* 71

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiotepa, «Tiotepa Seacross». (24A06706) ..... *Pag.* 74

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di emtricitabina e tenofovir disoproxil, «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Cipla». (24A06707) ..... *Pag.* 75

Integrazione della determina n. 690/2023 del 20 novembre 2023, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eslincarbazepina Acetato Aurobindo». (24A06712) ..... *Pag.* 75

**Autorità di bacino distrettuale  
delle Alpi Orientali**

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Eraclea (24A06744) ..... *Pag.* 75

**Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare  
e delle foreste**


Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Pantelleria». (24A06745) ... *Pag.* 75

**Ministero della difesa**

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «Ex 111° Deposito sussidiario», in Castello d'Annone. (24A06701) ..... *Pag.* 76

Decreto di espunzione relativo agli alloggi da alienare (24A06746) ..... *Pag.* 76





# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2024, n. 196.

**Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2024, n. 78, recante «Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84»;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia», e, in particolare, gli articoli 2 e 2-bis;

Informate le organizzazioni sindacali di settore;

Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato, prevista dall'articolo 2-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 92 del 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

ADOTTA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche alle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84*

1. La tabella B) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto;

2. La tabella C) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;

3. La tabella E) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

*Disposizioni transitorie*


1. Alla individuazione nonché alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dei Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria interessati dal processo di riorganizzazione, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia relativi ai Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria interessati dal processo di riorganizzazione, dovranno concludersi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, fino alla definizione delle procedure di cui al primo periodo rimangono fermi gli incarichi dirigenziali relativi alle strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e interessate dal processo di riorganizzazione.

Art. 3.

*Clausola d'invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 2024

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
MELONI

*Il Ministro della giustizia*  
NORDIO

*Il Ministro  
per la pubblica amministrazione*  
ZANGRILLO

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2024  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3121

ALLEGATO I

(articolo 1, comma 1)

«Tabella B

(articolo 16, comma 3)

Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria

1) Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (sede Torino);

2) Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Südtirol (sede Padova);

3) Lombardia (sede Milano);

4) Emilia-Romagna (sede Bologna);

5) Toscana (sede Firenze);

6) Lazio, Abruzzo e Molise (sede Roma);

7) Campania (sede Napoli);

8) Puglia, Basilicata (sede Bari);

9) Calabria (sede Catanzaro);

10) Sicilia (sede Palermo);

11) Sardegna (sede Cagliari);

12) Umbria, Marche (sede Perugia).»

ALLEGATO II

(articolo 1, comma 2)

«Tabella C

Ministero della giustizia	
Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale	
Qualifiche dirigenziali – carriera amministrativa	Dotazione organica
Dirigenti 1^ fascia	22
Dirigenti 2^ fascia	395*
Totale Dirigenti	417
Qualifiche dirigenziali – carriera penitenziaria	Dotazione organica
Dirigenti generali penitenziari	19
Dirigenti penitenziari	372
Totale Dirigenti	391

\* di cui 40 assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

»


ALLEGATO III

(articolo 1, comma 3)

«Tabella E)

Ministero della giustizia	
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti penitenziari	
Dirigenti generali penitenziari	18
Dirigenti istituti penitenziari	320
Dirigenti 2^ fascia – carriera amministrativa	29
Totale Dirigenti	367
Aree	Dotazione organica
Area Funzionari	2.319
Area Assistenti	2.377
Area operatori	93
Totale aree	4.789
Totale complessivo	5.156

»



## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

— Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzio-

ni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riportano gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, S.O. n. 163:

«Art. 4 (*Disposizioni sull'organizzazione*). — 1.- 3. *Omissis*

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-bis - 6. *Omissis.*»

«Art. 5 (*I dipartimenti*). — 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.

4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;


c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;



h) è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Con le modalità di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.»

«Art. 16 (*Attribuzioni*). — 1. Il ministero di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministero della giustizia e ministero della giustizia.

2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;

d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi;

d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; attuazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.

3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari.

4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.»

«Art. 17 (*Ordinamento*). — 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.»

«Art. 18 (*Incarichi dirigenziali*). — 1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.»

«Art. 19 (*Magistrati*). — 1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità.»

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n.112.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 29 giugno 2015.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2024, n. 78, recante: «Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 88» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 2024.

— Si riportano gli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112:

«Art. 2 (*Assunzione di dirigenti penitenziari*). — 1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di venti unità di dirigente penitenziario.


2. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato a bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche da espletare con le medesime modalità previste dal decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, un corrispondente contingente fino a un massimo di venti unità di personale dirigenziale penitenziario in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria, di cui al citato decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020, anche in deroga al piano dei fabbisogni di personale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa nel limite di euro 852.417 per l'anno 2024, di euro 1.837.717 per l'anno 2025, di euro 2.132.281 per l'anno 2026, di euro 2.157.962 per l'anno 2027, di euro 2.183.644 per l'anno 2028, di euro 2.209.326 per l'anno 2029, di euro 2.235.007 per l'anno 2030, di euro 2.260.689 per l'anno 2031, di euro 2.286.371 per l'anno 2032, di euro 2.312.053 per l'anno 2033, di euro 2.337.734 per l'anno 2034 e di euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2035, di cui euro 76.000 per l'anno 2024 ed euro 16.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede, quanto a euro 952.417 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 1.837.717 per l'anno 2025 ed euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.»

«Art. 2-bis (*Aumento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario*). — 1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il



potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 59.338 per l'anno 2024, euro 237.351 per l'anno 2025, euro 238.371 per l'anno 2026, euro 241.433 per l'anno 2027, euro 242.454 per l'anno 2028, euro 245.515 per l'anno 2029, euro 246.536 per l'anno 2030, euro 249.598 per l'anno 2031, euro 250.618 per l'anno 2032, euro 253.680 per l'anno 2033 ed euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2034.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, quanto a euro 59.338 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto a euro 237.351 per l'anno 2025 e a euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. All'adeguamento delle tabelle concernenti la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, allegate al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, entro il 31 dicembre 2024, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Su tale decreto di natura regolamentare il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.»

*Note all'art. 1:*

— Per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Per l'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e per l'articolo 4 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si si veda nelle note alle premesse.

24G00212

## DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2024.

**Affidamento alla struttura del Commissario unico Gen. B. dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Vadalà degli interventi volti al ripristino ambientale di un'area sita nel territorio del Comune di Vaglia.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
NELLA RIUNIONE DEL 29 OTTOBRE 2024

Visti gli articoli 117, quinto comma, e 120 della Costituzione;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 120 della Costituzione ove si prevede che il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria e nel caso di possibile lesione all'unità giuridica ed economica;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la «direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti» e, in particolare, l'art. 13, concernente la «Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura»;

Visto, in particolare, l'art. 14, lettere *b)* e *c)*, della citata direttiva 1999/31/CE, che impone l'adozione delle misure necessarie a rendere conformi o a chiudere definitivamente le discariche preesistenti all'entrata in vigore della medesima direttiva;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, attuativo della predetta direttiva 1999/31/CE e, in particolare, l'art. 12, avente ad oggetto la procedura di chiusura delle discariche;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica


alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» e, in particolare, l'art. 8, commi 1 e 2, concernente l'attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo;

Visto, altresì, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 250, ove si prevede, tra l'altro, che «Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 41, secondo cui, «in relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma e 120, secondo comma della Costituzione [...] i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti»;

Visto, in particolare, il comma 2-*bis* del citato art. 41 della legge n. 234 del 2012, che prevede la nomina di un apposito commissario per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'UE;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga



del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 e in particolare l'art. 5, concernente «Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale»;

Visto, inoltre, il comma 5 dello stesso art. 5 del citato decreto-legge n. 111 del 2019, secondo cui le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e in particolare l'art. 43, comma 1, lettera b, con il quale sono apportate modificazioni all'art. 5 del citato decreto-legge n. 111 del 2019, secondo il quale «Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico»;

Visto, altresì, l'art. 43, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 152 del 2021, secondo il quale dopo il comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge n. 111 del 2019, è inserito il seguente comma: «3-bis. Il Commissario unico può avvalersi di subcommissari, fino al numero massimo di tre, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui.»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri adottate nelle riunioni del 24 marzo 2017, del 22 novembre 2017 e dell'11 giugno 2019, con le quali il generale B. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri è stato nominato, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, della legge n. 234 del 2012, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa sulle discariche, per complessivi 81 siti oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2021, con la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, il generale B. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri è stato confer-

mato nell'incarico per un triennio a decorrere dalla data della delibera ed inoltre con la stessa delibera il mandato commissariale è stato esteso alle discariche abusive situate nei Comuni di Francavilla al Mare (CH), Maratea (PZ), Moliterno (PZ) e Tito (PZ);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2022, con il quale al Commissario unico, generale B. dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà è stato attribuito un compenso accessorio fissato nell'importo di euro 50 mila annui lordi a titolo di parte fissa e nell'importo di ulteriori euro 50 mila annui lordi a titolo di parte variabile;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022, con la quale al Commissario unico Vadalà è stato attribuito il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta in ragione della procedura di preinfrazione EU *Pilot* n. 9068/16 ENVI;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022, con il quale è adottato il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, con la quale al Commissario unico Vadalà è stato attribuito il compito di realizzare il prosieguo delle attività di bonifica inerenti all'impianto gestione rifiuti inerti «Lerose S.r.l.», nel Comune di Bubine, località le Valli, zona Cave, all'impianto gestione rifiuti inerti «Lerose S.r.l.» nel Comune di Pontedera, viale America 103, località Gello Pontedera (Pisa) ed il lotto V Empoli-Castelfiorentino, strada Regionale 429, Val d'Elsa nel Comune di Empoli;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024, con la quale al Commissario unico Vadalà è stato attribuito il compito di realizzare le attività di bonifica del sito di discarica del Comune di Lamezia Terme, loc. Scordovillo, sito orfano che risulta inserito nella misura PNRR M2C4 I 3.4;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2024 con la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il generale B. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri è stato confermato nell'incarico per un triennio a decorrere dal 31 marzo 2024;

Vista la nota n. 343283 del 18 giugno 2024, con la quale la Regione Toscana ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di essere destinataria di euro 6.250.000,00 sulla misura PNRR M2C4 I 3.4 per l'esecuzione dell'intervento di «Completamento della caratterizzazione dei rifiuti presenti, progettazione misp/bonifica ed esecuzione degli interventi» sul sito orfano denominato «Ex cava Paterno» (*ex* discarica abusiva di rifiuti pericolosi e *non*), nel Comune di Vaglia (FI) e che il soggetto attuatore per l'intervento di che trattasi, preliminarmente individuato nel Comune di Vaglia, ha tuttavia recentemente comunicato l'impossibilità ad ottemperare per la



sopraggiunta indisponibilità di personale che garantisca la corretta esecuzione del procedimento ed il rispetto dei tempi dettati dalla linea di finanziamento;

Tenuto conto della necessità di intervenire tempestivamente per eseguire gli interventi di bonifica della citata discarica nella Regione Toscana e della necessità di adottare, nel più breve tempo possibile, provvedimenti idonei a garantire la bonifica dei suoli al fine di evitare il rischio di inquinamento ambientale e risolvere le problematiche connesse al rischio sanitario ed ecologico;

Vista la nota prot. 34/1 - 1 del 21 giugno 2024, con la quale il Commissario unico Vadalà ha offerto la propria disponibilità ed esperienza per effettuare le necessarie operazioni finalizzate alla regolarizzazione del sito di ex discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non, denominato «Ex cava Paterno» ubicato nel Comune di Vaglia (FI);

Vista la nota prot. 18130 del 10 luglio 2024, con la quale la Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha espresso il nulla osta allo svolgimento dell'incarico proposto a supporto della Regione Toscana;

Vista la nota prot. 34/2 - 1 del 9 settembre 2024, con la quale il Commissario unico Vadalà attesta che l'ulteriore incarico non pregiudica le attività prioritarie in materia di bonifica delle discariche abusive in infrazione che costituiscono impegno PNRR.

Vista la nota prot. 27745 del 22 ottobre 2024, con la quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di valutare la nomina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'U.E. del 2 dicembre 2014, quale soggetto attuatore dell'intervento sul sito orfano denominato «Completamento della caratterizzazione dei rifiuti presenti, progettazione misp/bonifica ed esecuzione degli interventi» previsto dalla misura PNRR M2C4 - Investimento I 3.4;

Considerato che la mancata bonifica o messa in sicurezza dei territori contaminati afferenti i siti accertati nel Comune di Vaglia (FI), loc. Paterno, può comportare il rischio di propagazione dell'inquinamento ambientale con conseguenze sulla salute della cittadinanza;

Ritenuto che il gen. B. CC. Giuseppe Vadalà sia in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate;

Sentiti i soggetti interessati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Delibera:

Art. 1.

1. Al generale di brigata Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri, appartenente ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, già nominato con delibera del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021, Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione

europea del 2 dicembre 2014 e confermato, da ultimo, con delibera del Consiglio dei ministri 11 marzo 2024, è attribuito il compito di realizzare le attività di bonifica del sito di discarica denominato «Ex cava Paterno», nel Comune di Vaglia, che risulta inserito nella misura PNRR M2C4, 13.4.

2. Ai sensi dell'art. 41, comma 2-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per tutta la durata del mandato il Commissario straordinario è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Il Commissario unico svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022.

4. Al Commissario si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi da 1 a 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

5. Resta invariato il compenso stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2022.

La presente delibera è trasmessa ai competenti organi per il controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2024

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
MELONI

*Il Ministro dell'ambiente  
e della sicurezza energetica*  
PICHETTO FRATIN

*Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2024  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3058*

24A06742


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
14 novembre 2024.

**Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore della sig.ra Dragoni Maria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 aprile 2022, con il quale è stata nominata la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 1° agosto 2024;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di euro 24.000,00 annui in favore della sig.ra Dragoni Maria Bianca Anna;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2024;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 alla sig.ra Dragoni Maria Bianca Anna, nata a Procida il 22 dicembre 1957.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2024  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3013

24A06661

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
14 novembre 2024.

**Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del sig. Maramotti Giovanni.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 aprile 2022, con il quale è stata nominata la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 1° agosto 2024;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di euro 24.000,00 annui in favore del sig. Maramotti Giovanni;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2024;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Maramotti Giovanni, nato a Savona il 17 maggio 1949.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Dato a Roma, addì 14 novembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2024  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3014

24A06662



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
14 novembre 2024.

**Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del sig. Valcarenghi Andrea Mino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 aprile 2022, con il quale è stata nominata la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 5 ottobre 2023;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di euro 24.000,00 annui in favore del sig. Valcarenghi Andrea Mino;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2024;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Valcarenghi Andrea Mino, nato a Milano il 22 febbraio 1947.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2024  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3015*

24A06663

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 dicembre 2024.

**Criteri per l'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale previo rilascio di idonea garanzia.**

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto, in particolare, l'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo ai casi in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto siano previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e, per tale motivo, essi siano adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti

direttamente, se identificati ai sensi dell'art. 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato;


Visto il decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191, di attuazione della direttiva 2000/65/CE relativa alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto e conseguenti modifiche alla disciplina transitoria delle operazioni intracomunitarie;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che modifica l'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungendo, in fine, le previsioni secondo cui:

il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 e, in caso di nomina di una persona giur-



ridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente incaricato nominato ai sensi del presente comma;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della Giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

#### *Criteri di accesso al ruolo di rappresentante fiscale*

1. I soggetti, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, possono assumere il ruolo di rappresentante fiscale, di cui all'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previo rilascio di una idonea garanzia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 4.

2. I requisiti soggettivi di cui al comma 1 sono attestati dal soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale mediante dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, presentata alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto medesimo.

3. La garanzia di cui al comma 1 è prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fidejussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria, rilasciate ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni in favore del direttore *pro tempore* della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale. La garanzia è consegnata di persona presso la medesima Direzione provinciale.

4. I riferimenti dei rappresentanti fiscali che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 e che, ove richiesto dal presente decreto, hanno prestato l'idonea garanzia, possono essere consultati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Art. 2.

#### *Oggetto e caratteristiche della garanzia*

1. Il valore massimale minimo della garanzia di cui all'art. 1 è determinato in relazione al numero dei soggetti rappresentati.

2. Le obbligazioni del rappresentante fiscale, che derivano dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, sono garantite per il seguente valore massimale minimo:

*a)* 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;

*b)* 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;

*c)* 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;

*d)* 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;

*e)* 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.

3. In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati, con conseguente passaggio da una fascia inferiore ad una fascia superiore di cui al comma 2, il rappresentante fiscale presta la garanzia con il nuovo valore massimale minimo, presentando la relativa documentazione alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del proprio domicilio fiscale.

4. Per i soggetti che assumono una sola rappresentanza, ai fini dell'acquisizione del ruolo di rappresentante fiscale, è considerata idonea la sola presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 3.

#### *Durata della garanzia*

1. La garanzia di cui all'art. 1 deve essere prestata per un periodo minimo di quarantotto mesi a partire dalla data di assunzione del ruolo di rappresentante fiscale. Ai fini di cui al primo periodo, il ruolo di rappresentante fiscale si intende assunto a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.

2. Nei casi di cui all'art. 2, comma 3, la nuova garanzia deve essere prestata per un periodo minimo di quarantotto mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.

3. Decorso il termine minimo di quarantotto mesi previsto dai commi 1 e 2, la garanzia non deve essere ripresentata, fatto salvo il caso di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 4.

#### *Regime transitorio*

1. I soggetti che, alla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 5, già operano come rappresentanti fiscali ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro sessanta giorni decorrenti dalla medesima data, attestano, ai sensi dell'art. 1, comma 2, il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e prestano idonea garanzia con le modalità di cui al presente decreto.



2. Ai fini di cui al comma 1, la garanzia è prestata con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 per un periodo minimo di quarantotto mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.

3. Nel caso in cui è constatata la mancata presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 2, ovvero la mancata prestazione della garanzia da parte dei soggetti di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate comunica allo stesso rappresentante, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, l'avvio della procedura di cessazione d'ufficio delle partite IVA nei confronti dei soggetti rappresentati. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del rappresentante fiscale, l'Agenzia delle entrate procede alla cessazione d'ufficio della partita IVA dei soggetti rappresentati.

#### Art. 5.

##### *Definizione aspetti operativi*

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, sono definite le modalità operative di attuazione degli articoli da 1 a 4.

#### Art. 6.

##### *Effetti finanziari*

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2024

*Il Vice Ministro:* LEO

24A06731

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 8 ottobre 2024.

**Autorizzazione all'utilizzo delle risorse derivanti dalle economie degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto 21 dicembre 2017.**

### IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», e in particolare l'art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto in particolare l'art. 1, commi 177 e seguenti, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e in particolare l'art. 1, comma 140;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e in particolare l'art. 25, commi 1 e 2-bis;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Vista la disposizione di cui all'art. 8, comma 4, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale è stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il quale si è proceduto alla ripartizione del fondo relativo all'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, con il quale sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento, ai sensi dell'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2019, n. 471, con il quale sono stati modificati alcuni piani regionali ed è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'aggiudicazione dei lavori da parte dei Comuni, inizialmente fissato per il 19 agosto 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 174, con il quale, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, è stata disposta un'ulteriore proroga al 31 ottobre 2020 del termine di aggiudicazione dei lavori degli interventi finanziati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1007 del 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 11 novembre 2020, n. 158, con il quale è stato fissato un nuovo ulteriore termine per l'aggiudicazione dei lavori da parte dei Comuni, individuato nella data del 31 gennaio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023», e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;

Dato atto che gli interventi risultano avviati da tempo e in parte anche conclusi;

Dato atto che, con decreto del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 11 dicembre 2023, n. 444 sono state accertate la sussistenza in pari data di economie per un importo complessivo pari a euro 88.505.317,88;

Dato atto che, con nota recante prot. DGFIESD n. 6825 del 12 dicembre 2023, il citato decreto direttoriale di accertamento delle economie è stato inviato, per l'espletamento dell'attività di relativa competenza, all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'istruzione e del merito;

Considerato che, con nota prot. n. 31260 del 20 dicembre 2023, detto ufficio ha comunicato di prendere atto che le economie accertate sono complessivamente pari ad euro 88.505.317,88;

Tenuto conto che per economie si intendono le somme derivanti dai ribassi delle procedure di gara e di variante, più la corrispondente aliquota I.V.A. e, qualora pertinenti, le casse di previdenza maturate;

Considerato che l'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione 21 dicembre 2017, n. 1007 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che le economie di gara non restano nella disponibilità degli enti locali e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie;

Dato atto delle criticità poste dall'attuale scenario geopolitico internazionale, tra cui il fenomeno del rincaro dei costi delle materie prime;

Considerato che le accertate economie possono essere utilmente impiegate, invece che per lo scorrimento delle graduatorie, quali risorse ulteriori necessarie a garantire l'ultimazione degli interventi originariamente autorizzati;

Ritenuto che, in questo modo, si fornirebbe ai soggetti beneficiari un valido strumento che consenta di fronteggiare in maniera adeguata le citate criticità;

Ritenuto quindi, possibile utilizzare le citate economie al fine di consentire l'ultimazione degli interventi autorizzati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

*Autorizzazione all'utilizzo delle economie accertate*

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro 88.505.317,88 (ottantottomilacinquecentotrecentodiciassette/88), corrispondente al volume delle economie accertate in relazione agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007 e successive modifiche e integrazioni, può essere utilizzata, pro quota, dagli stessi enti locali titolari degli interventi nell'ambito dei quali dette risorse sono maturate.

2. Le economie indicate al comma 1 possono essere impiegate per l'ultimazione degli interventi - al netto delle risorse eventualmente utilizzate ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera b), legge 11 settembre 2020, n. 120, dagli enti locali beneficiari per fronteggiare le criticità emerse nel corso di realizzazione degli interventi e connesse all'incremento prezzi e/o ad altre circostanze imprevedute e imprevedibili.

3. Gli enti locali di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, potranno utilizzare le economie spettanti soltanto a seguito di esplicita richiesta alla Direzione generale competente e della positiva valutazione da parte della stessa che le relative risorse possano garantire l'ultimazione degli interventi originariamente autorizzati. Le modalità di formulazione della richiesta saranno definite con successivo decreto direttoriale.


Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2024

*Il Ministro:* VALDITARA


*Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2024*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3114*



ALLEGATO

<b>Ente</b>	<b>CUP</b>
Comune di Abetone Cutigliano	D54H20000020004
Comune di Aci Sant'Antonio	C57B16000010001
Comune di Adrara San Martino	F58B16000000006
Comune di Agazzano	D88E18000340005
Comune di Agira	G84H16000280001
Comune di Agrate Conturbia	F42G19000040001
Comune di Agropoli	I86J15000380004
Comune di Airole	H29F09000000001
Comune di Alba	B86E18000230005
Comune di Alba	B85B18000680009
Comune di Albanella	D98E18000060005
Comune di Albano Laziale	D14H16000150004
Comune di Albano Sant'Alessandro	G78E15000010005
Comune di Alezio	D35B17004000001
Comune di Alezio	D39F17000160001
Comune di Alghero	G11E15000570006
Comune di Almese	H55B16000020005
Comune di Alpago	B29H15000000005
Comune di Altamura	J78E18000080001
Comune di Altissimo	E92H18000280005
Comune di Altivole	H93H15000000001
Comune di Altomonte	I88C18000140001
Comune di Amorosi	G25I16000060005
Comune di Ampezzo	E25B18000210001
Comune di Ancona	E38E19000010005
Comune di Antillo	G54I19000660001
Comune di Anzio	F52H13000010005
Comune di Anzola dell'Emilia	F76E18000180001
Comune di Apecchio	J11I18000150001
Comune di Aprigliano	B26J17000500002
Comune di Aquara	H54H15000170001
Comune di Arcade	F15B18004570005
Comune di Arcade	F17D18000270005
Comune di Arce	J15B15000000002
Comune di Arcidosso	H49H18000050005
Comune di Arcinazzo Romano	F68E18000000001
Comune di Arcola	I99H18000250004
Comune di Ardea	D77B20000680002
Comune di Argelato	C86C16000020005
Comune di Arquata Scrivia	I95B18000580001
Comune di Arsie'	I11E15000800006
Comune di Arsoli	G85B18004400001
Comune di Arzana	C24I19000070001
Comune di Arzignano	F36J15000030006
Comune di Assemmini	B57C17000490005
Comune di Assemmini	B55I17000000006
Comune di Assemmini	B55I17000020006
Comune di Assisi	G75B17000610001
Comune di Assisi	G75B17000640001
Comune di Assisi	G75B17000630001
Comune di Auletta	J99H15000000002
Comune di Aulla	D69F18000430002
Comune di Bagheria	B59D16000250002
Comune di Bagheria	B54H16000040002
Comune di Bagheria	B59D16000240002
Comune di Bagnacavallo	C39F18000720005
Comune di Bagnara di Romagna	J41I17000050006
Comune di Bagni di Lucca	I99H13000150001




Ente	CUP
Comune di Bagnoli Irpino	B49F18001300001
Comune di Ballao	J64H13000160002
Comune di Balvano	J29F15000010006
Comune di Baratili San Pietro	E18E18000140005
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto	H66J16000160001
Comune di Barga	C13H19000000005
Comune di Baronissi	C13H20000230001
Comune di Barrea	E73B19000400005
Comune di Bastia Umbra	C81I18000020004
Comune di Bastiglia	G56E17000000005
Comune di Baunei	C42H18000290001
Comune di Baunei	C49E19000110003
Comune di Belpasso	B71E16000100004
Comune di Belvedere di Spinello	B18E18000330002
Comune di Bene Vagienna	G64I17000000005
Comune di Berzo Inferiore	D56C15000010005
Comune di Biancavilla	C87B14000520007
Comune di Biancavilla	C87B13000230002
Comune di Bibbiano	C61I18000060001
Comune di Bibbiena	J37B15000040006
Comune di Bicinicco	J11E16000270002
Comune di Bisaccia	D69H18000080001
Comune di Bisignano	F78E18000460006
Comune di Bitetto	D48E18000170001
Comune di Blera	C16E11000160006
Comune di Boccioleto	J61F20000010001
Comune di Bordighera	B94E15000260006
Comune di Bordighera	B94H15000330006
Comune di Bordighera	B95E17000030004
Comune di Borghi	D78E18000720005
Comune di Borgo a Mozzano	J21E15000040005
Comune di Borgo San Lorenzo	G68E19000000001
Comune di Borgo Valbelluna	E83H18000300001
Comune di Borgomanero	E99D15000020002
Comune di Borgone Susa	C44H16000090002
Comune di Borgonovo Val Tidone	J46E18000030002
Comune di Borgosatollo	C99H18000260004
Comune di Borgosesia	J85B18003080001
Comune di Bortigali	J34F19000020006
Comune di Bosa	E61E16000360005
Comune di Bosa	E61E16000370005
Comune di Bosa	E61E16000380005
Comune di Bosaro	B33H18000120005
Comune di Brescello	F81E13002270002
Comune di Brescello	F85B18004350001
Comune di Brindisi	J89E19000580002
Comune di Brindisi	J85B18004210001
Comune di Brolo	J86J16000430005
Comune di Brugine	H96C15000000006
Comune di Brugnera	G67B17000030002
Comune di Bucchianico	I25B18000260001
Comune di Buja	C38E18000170003
Comune di Burgos	C97D17000130002
Comune di Bussoleno	B78E18000300001
Comune di Bussoleno	B78E18000320001
Comune di Buttrio	E49H18000240001
Comune di Cabras	C84I17000050001
Comune di Cabras	C83H17000010001




Ente	CUP
Comune di Cabras	C83H17000020001
Comune di Cadelbosco di Sopra	H12H17000380005
Comune di Cadeo	B51E14000570009
Comune di Cagli	B68E19000040001
Comune di Cagnano Varano	B95B19000270001
Comune di Cagnano Varano	B99F19000060001
Comune di Calasetta	F79E19000090002
Comune di Calciano	B98E18000330002
Comune di Calcinaia	F18C16000080004
Comune di Calestano	I81E16000120006
Comune di Calizzano	H29F18000820001
Comune di Caltanissetta	J98E13000000001
Comune di Calvi Risorta	C83H18000060001
Comune di Calvisano	E41I17000060006
Comune di Camastra	E27B05000020002
Comune di Camerano	B71E17000060004
Comune di Campagnola Emilia	E23B18000000005
Comune di Campana	I48E15000000001
Comune di Campi Bisenzio	C85B18000470005
Comune di Campi Bisenzio	C85B18000480005
Comune di Campi Bisenzio	C88E18000240005
Comune di Campiglione Fenile	E31E15000620006
Comune di Campofornido	D61E17000170002
Comune di Campososso	G32H14000020001
Comune di Camposampiero	D41E17000340004
Comune di Canelli	I61I18000020001
Comune di Caneva	D84H17000900004
Comune di Cannara	I39F18000900001
Comune di Caorso	J86J15000470004
Comune di Capannori	G51I18000130005
Comune di Capo D'Orlando	C15I14000000001
Comune di Capo D'Orlando	C12G14000010008
Comune di Capranica	F81E16000230001
Comune di Carbonera	B79B09000070006
Comune di Cardinale	D19E15000000001
Comune di Carlentini	D11E16000090006
Comune di Carmignano di Brenta	B87B15000820006
Comune di Carolei	C76F19000460001
Comune di Carpaneto Piacentino	B98B18033690001
Comune di Carrara	F81E15000230002
Comune di Casalanguida	E83H19000970002
Comune di Casale di Scodosia	J31E15000230001
Comune di Casalfiumanese	G91E16000230001
Comune di Cassano Allo Ionio	F19F18000850006
Comune di Castagnole Piemonte	I18E17000090005
Comune di Castagnole Piemonte	I17B17000010002
Comune di Castel di Casio	G36J14000910001
Comune di Castel di Casio	G38H15000000005
Comune di Castel di Lucio	G51E16000030002
Comune di Castel Gandolfo	H26E18000160001
Comune di Castel Gandolfo	H26E18000170001
Comune di Castel Ritaldi	E57H16001170002
Comune di Castel San Giorgio	H46E18000120001
Comune di Castelvotati	J21F19000030005
Comune di Castelfranco Emilia	J11F19000020003
Comune di Castelgomberto	D59E19000910005
Comune di Castellabate	E19H18000120001
Comune di Castellafiume	E83H19000910001




Ente	CUP
Comune di Castellina in Chianti	D61E1600000004
Comune di Castelluccio Dei Sauri	I74I19000290001
Comune di Castelmauro	D33H19000200001
Comune di Castelmola	I71E16000180002
Comune di Castelnovo Ne' Monti	D91E17000090005
Comune di Castelnuovo Scrivia	F88E18000370007
Comune di Castelnuovo Scrivia	F88E18000320001
Comune di Castelvetro di Modena	C37B15000060006
Comune di Castelvetro Piacentino	H36C17000050007
Comune di Castenaso	E97B16000990004
Comune di Castiglion Fibocchi	E13H15000010005
Comune di Castiglione Cosentino	H29H17000020009
Comune di Castiglione del Lago	H68E17000060001
Comune di Castiglione del Lago	H68E17000100001
Comune di Castiglione delle Stiviere	J24D17000090004
Comune di Castiglione Messer Raimondo	I31E16000070002
Comune di Castri di Lecce	F88E17000130001
Comune di Castri di Lecce	F89F17000130001
Comune di Castronovo di Sicilia	G63J13000510002
Comune di Castronovo di Sicilia	G64H14001330009
Comune di Catanzaro	D68E15000000001
Comune di Catanzaro	D68E17000040001
Comune di Catignano	I22G19000050001
Comune di Caulonia	F18E18000390001
Comune di Cavriana	D36F20000020005
Comune di Cavriglia	G39F18000700001
Comune di Ceggia	J85B18003490001
Comune di Cengio	B87B17000070005
Comune di Centuripe	C53B10000050002
Comune di Cercemaggiore	B55B18010980001
Comune di Cerda	J95H13000110002
Comune di Cerignola	J39E20000300002
Comune di Cerreto Guidi	H47B16000790002
Comune di Cerro al Lambro	H16F18000050001
Comune di Cervarese Santa Croce	G63H19000390005
Comune di Cesate	I65I17000010004
Comune di Cesena	D16J16000470005
Comune di Cesena	D19F18000520001
Comune di Cesenatico	D23H19000310001
Comune di Chiaravalle	B65E17000010004
Comune di Chiavari	J24B17000000004
Comune di Chioggia	I92G18000380001
Comune di Chions	H31H17000000002
Comune di Chiuro	B29H10000830001
Comune di Cicala	I45B17000580003
Comune di Cinigiano	J16C15000010005
Comune di Cinigiano	J16C15000020005
Comune di Cinigiano	J11E15000650004
Comune di Cinisi	D34I19004630001
Comune di Ciro' Marina	F88E18000690006
Comune di Cisano sul Neva	D15E17000060006
Comune di Civitavecchia	J35B18001630001
Comune di Civitella D'Agliano	E79E19000290001
Comune di Codroipo	J86F17000000002
Comune di Cogorno	F58E17000070001
Comune di Colere	I14H17000270001
Comune di Colleferro	D57D18005000002
Comune di Colleferro	D57D18005010002




<b>Ente</b>	<b>CUP</b>
Comune di Collesano	E48C15000300001
Comune di Cologne	D21E16000250004
Comune di Colonna	E64H16000280002
Comune di Comacchio	D58E18000350005
Comune di Concordia Sagittaria	B35I16000100006
Comune di Contrada	I68E15000000001
Comune di Copparo	J63H18000190005
Comune di Corchiano	C86B19000330005
Comune di Cordenons	B75I17000080002
Comune di Coreglia Antelminelli	F97B15000030006
Comune di Corigliano-Rossano	I82J15000000001
Comune di Corinaldo	B79H18000200005
Comune di Correggio	G46E17000010005
Comune di Corropoli	E26B14000080002
Comune di Cortemilia	H65B19000550001
Comune di Cortona	B73H19000330001
Comune di Coseano	E32J18000070001
Comune di Cossano Belbo	I79E18000140005
Comune di Cossato	C28G18000120005
Comune di Cossato	C28G18000110005
Comune di Costa di Rovigo	F58E18000300005
Comune di Creazzo	E45B18001320005
Comune di Crema	B99F18000760006
Comune di Crispiano	I95B18000450002
Comune di Crosia	H18E17000060001
Comune di Cuorgne'	D75B18003840001
Comune di Decimoputzu	B98G17000020006
Comune di Desio	G41E14000620004
Comune di Desio	G45E17000030004
Comune di Domaso	H61E15000060006
Comune di Domicella	B87B14000580006
Comune di Domusnovas	F12B17000130002
Comune di Dozza	H41E16000400001
Comune di Empoli	C78E18000220001
Comune di Faenza	J23I19000010001
Comune di Faleria	E13H19000280005
Comune di Felino	F49H10000200002
Comune di Felitto	I31E15000220002
Comune di Fenegro'	H83H18000310001
Comune di Fermo	F68E18000330007
Comune di Fermo	F69G19000130004
Comune di Ferrandina	E45B18000850001
Comune di Ferrara	B71E17000200005
Comune di Ferrara	B74H17000130006
Comune di Ferrara	B74H17000100006
Comune di Ferrara	B74H17000120006
Comune di Fiano Romano	G71I15000010002
Comune di Ficulle	D31G18000350001
Comune di Filiano	B88E18000070001
Comune di Firenze	H19H18000100005
Comune di Fiume Veneto	F25I17000020002
Comune di Fiumefreddo Bruzio	D95G18000290001
Comune di Fivizzano	J39F18001020001
Comune di Foggia	B71G18000400005
Comune di Fonni	I61E17000580006
Comune di Fontanelice	C51E16000360001
Comune di Fonte	B11E16000350001
Comune di Fonte Nuova	D33H19000330001



<b>Ente</b>	<b>CUP</b>
Comune di Forchia	B53B19000400001
Comune di Forlì	C66C18000300005
Comune di Forlì	C67B15001890004
Comune di Formia	H86E18000110001
Comune di Formigine	E16J16000210006
Comune di Fornovo di Taro	H84H16001220002
Comune di Forte dei Marmi	F29E20000060004
Comune di Fossalta di Piave	H71E14000070001
Comune di Fossalta di Portogruaro	I85B18001200005
Comune di Fosso'	F94I19000170005
Comune di Fragagnano	F28J18000080001
Comune di Francolise	F79H17000120002
Comune di Frosolone	B42G18000110001
Comune di Frosolone	B46B18000220001
Comune di Fucecchio	G39E19001110001
Comune di Fucecchio	G39E19001120001
Comune di Fumone	H56J16000270006
Comune di Furci Siculo	C11E14000460002
Comune di Furnari	D24H14001060002
Comune di Gairo	B72B17000190006
Comune di Galatina	H23H19000650007
Comune di Galeata	G87F18000010005
Comune di Galliera Veneta	G68E18000120006
Comune di Gallipoli	H46E18000080006
Comune di Galtelli	C92G19000490005
Comune di Gassino Torinese	B39F18001340001
Comune di Genazzano	B49E19000460001
Comune di Genova	B35B18009380001
Comune di Genova	B35B18009390001
Comune di Genova	B35B18009400001
Comune di Genova	B35B18009430001
Comune di Genova	B35B18009440001
Comune di Genova	B35B18009460001
Comune di Genova	B35B18009470001
Comune di Genova	B35B18009480001
Comune di Genova	B35B18009510001
Comune di Genova	B35B18009520001
Comune di Genova	B35B18009530001
Comune di Genova	B35B18009550001
Comune di Genova	B35B18009560001
Comune di Genova	B35B18009420001
Comune di Genova	B35B18009450001
Comune di Genova	B35B18009500001
Comune di Genova	B35B18009540001
Comune di Genova	B35B18009570001
Comune di Genova	B35B18009410001
Comune di Genova	B35B18009490001
Comune di Genova	B39E19001610001
Comune di Genova	B39E19001620001
Comune di Gersei	F72B17001350006
Comune di Gesualdo	J46B18000380001
Comune di Gioiosa Marea	I79E13000260002
Comune di Giovinazzo	J73H19000270001
Comune di Girifalco	J68E17000040001
Comune di Giulianova	F64H17000100004
Comune di Gorgo al Monticano	H61E14000340005
Comune di Gossolengo	B32H18000620001
Comune di Gragnano Trebbiense	D47B14000530005




<b>Ente</b>	<b>CUP</b>
Comune di Granarolo dell'Emilia	H91E17000200006
Comune di Grosseto	F51I18000130005
Comune di Grottaglie	J48E18000270001
Comune di Grottole	H88E17000090001
Comune di Grumo Appula	I99H18000520001
Comune di Guardigliere	C18E18000580001
Comune di Guidonia Montecelio	F98E15000010001
Comune di Ischitella	D83H19000190001
Comune di Isili	C43H18000210005
Comune di Isola Sant'Antonio	F66D13000370001
Comune di La Morra	E24I18000100001
Comune di La Morra	E24I18000110001
Comune di La Spezia	G44H16001010004
Comune di Lanuvio	I31E19000160001
Comune di Larino	F11I18000810001
Comune di Latiano	D76E18000130005
Comune di Lauria	G98E18000410001
Comune di Lecce	C87D18000430001
Comune di Legnano	E32B17000070004
Comune di Leporano	G63H19000360001
Comune di Lettomanoppello	F38E18000390001
Comune di Licciana Nardi	G59H18000260001
Comune di Licodia Eubea	C26J16000100002
Comune di Liscia	J78E16000000001
Comune di Lisciano Niccone	C44I19000530001
Comune di Livigno	B17D15000020006
Comune di Loceri	E31E17000270001
Comune di Lonigo	E28E18000190005
Comune di Lonigo	E29F18000850005
Comune di Loreto	C59F18000450001
Comune di Loria	F88E19000130005
Comune di Lucera	F27B15000580004
Comune di Luras	C54H16000040002
Comune di Magione	J58E17000050005
Comune di Magliano di Tenna	B11E15000620002
Comune di Mamoiada	H14H16002440002
Comune di Mandanici	C11E14000450005
Comune di Manfredonia	J35B18001060001
Comune di Maniago	H68E18000140001
Comune di Manziana	D79F18000420001
Comune di Maranello	E51E17000010002
Comune di Marano Sul Panaro	I62H18000360005
Comune di Marina di Gioiosa Ionica	J38E17000070001
Comune di Marone	I42H14000000005
Comune di Martignacco	E26C18000110005
Comune di Marzabotto	G63H18000410005
Comune di Marzano di Nola	C64I20000420001
Comune di Marzi	F57D17000160001
Comune di Mascali	E51E14000770002
Comune di Masi	G78E15000000005
Comune di Masio	I13H19000970006
Comune di Masone	E17B17000410005
Comune di Massa e Cozzile	I86J15000480004
Comune di Massa Martana	J78E18000360005
Comune di Matino	F68E18000340001
Comune di Mattinata	I54I19002590001
Comune di Medicina	H75E17000020006
Comune di Megliadino San Vitale	I16J13000590002



<b>Ente</b>	<b>CUP</b>
Comune di Melizzano	G34H15000630002
Comune di Mercato Saraceno	G51I18000050006
Comune di Mesagne	J89E17000060001
Comune di Messina	F45J14000050005
Comune di Miggiano	E15B17009010001
Comune di Mirandola	I86F17000030003
Comune di Modena	D99H18000380001
Comune di Modena	D99F18000050004
Comune di Modena	D99H18000330001
Comune di Modugno	B35B18009970001
Comune di Moio della Civitella	C32G18000190001
Comune di Molfetta	C55B18000610001
Comune di Molfetta	C59E20000070001
Comune di Molfetta	C58E18000150001
Comune di Molinella	C94I18002710001
Comune di Molinella	C98E18000290001
Comune di Mondolfo	H18E18000450001
Comune di Monfalcone	G47B15000180004
Comune di Monforte San Giorgio	I17B16000020001
Comune di Monserrato	C35B17000550005
Comune di Monserrato	C35B17000570005
Comune di Monserrato	C35B17000580005
Comune di Monserrato	C35B17000560005
Comune di Monserrato	C35B17000590006
Comune di Monta'	F39H15000010001
Comune di Montagnareale	B36C15000010005
Comune di Montalbano Jonico	I39H18000000003
Comune di Montale	J17B16000450004
Comune di Montalto Dora	D63B18001390005
Comune di Monte di Malo	G47F18000000002
Comune di Monte San Giovanni Campano	J19F18000760001
Comune di Monte San Giovanni Campano	J19F18000770001
Comune di Monte San Giovanni Campano	J19F18000800001
Comune di Monte San Giovanni Campano	J19F18000790001
Comune di Montecarlo	D13H15000000003
Comune di Montecchio Maggiore	E25B18000330001
Comune di Montecchio Maggiore	E25B18000340001
Comune di Montecchio Maggiore	E26E18000070001
Comune di Montefiorino	B25B18014410005
Comune di Monteforte D'Alpone	H78E18000140005
Comune di Montegiorgio	E83H19000440001
Comune di Montelabbate	J87B17000010004
Comune di Montemilone	F98E18000250001
Comune di Montemurlo	H14H16000180004
Comune di Monteodorisio	B43H19000200001
Comune di Monteprandone	G56E18000150001
Comune di Montesano Salentino	I43H19000970007
Comune di Montescaglioso	J48E16000010001
Comune di Montevago	C14H14001290001
Comune di Montevago	C19E14000000001
Comune di Montiano	C44B13000110002
Comune di Monticello Conte Otto	E89F18001230001
Comune di Montone	G39F17000030001
Comune di Montorso Vicentino	B93H19000570005
Comune di Morano Calabro	I18E17000100001
Comune di Morciano di Leuca	I55B18000320001
Comune di Moresco	B16C19000120001
Comune di Morino	J98E18000240001




<b>Ente</b>	<b>CUP</b>
Comune di Mornese	I37D18000290001
Comune di Morro D'Oro	J18E12000000001
Comune di Morrovalle	F96J17000070009
Comune di Morsano al Tagliamento	I98E17000080001
Comune di Murlo	F28E14000020005
Comune di Musile di Piave	F89H18000440005
Comune di Mussomeli	D89D16000220002
Comune di Ne	I91I18000010001
Comune di Negrar	E96J16000790002
Comune di Nepi	D66B15000000005
Comune di Nichelino	H19E19000730005
Comune di Nichelino	H19E19000740005
Comune di Nichelino	H19E19000750005
Comune di Nichelino	H19E19000760005
Comune di Nimis	C16C18000310001
Comune di Noale	G95B18001990001
Comune di Noale	G95B18002010001
Comune di Noale	G95B18002000001
Comune di Noceto	D76J15000040006
Comune di Noli	H96D18000120002
Comune di Nonantola	G43B18003110005
Comune di Nonantola	J43H20000380005
Comune di Novara	F14H17000240004
Comune di Novara	F16B19004700004
Comune di Noventa Padovana	D79F18000570005
Comune di Noventa Vicentina	F64I19000450001
Comune di Novoli	H15J19000150002
Comune di Nulvi	B84H17000950008
Comune di Nuoro	H62H17000500002
Comune di Nuoro	H65B17000740002
Comune di Nuoro	H69B18000050002
Comune di Nuraminis	G84H15002220007
Comune di Offanengo	I94I19000240001
Comune di Olivadi	F89H17000120002
Comune di Oliveto Citra	D89H18000300001
Comune di Oppeano	H35E17000000002
Comune di Orgosolo	G85B17000970001
Comune di Oriolo	C51E15000500001
Comune di Oristano	H12B17000200006
Comune di Oristano	H14H17001770002
Comune di Ortona	H79F18000490001
Comune di Ortona	H73H19000710001
Comune di Ortona	H79F14000020001
Comune di Osilo	E34H17000620006
Comune di Ospitaletto	C74H16000530004
Comune di Ostiglia	B54H14001920006
Comune di Otricoli	I59H18000160001
Comune di Padula	C38E18000010001
Comune di Pago Veiano	B17B15000150002
Comune di Palma di Montechiaro	F35B16000030001
Comune di Paolisi	E39H18000390001
Comune di Parete	J75G19000010001
Comune di Patu'	G69F18001420001
Comune di Pavullo Nel Frignano	D73B18000070006
Comune di Pedavena	J66J15002090006
Comune di Pellegrino Parmense	E19E19000240001
Comune di Perano	D56E13000000006
Comune di Pescaia	B35B15000000005




<b>Ente</b>	<b>CUP</b>
Comune di Pescina	B31E15001110005
Comune di Petralia Sottana	F15B17000600005
Comune di Piana Degli Albanesi	G27D14000030001
Comune di Pianoro	E89D14000580006
Comune di Piazza al Serchio	F38E18000330008
Comune di Piazza Armerina	I31H13000390006
Comune di Picciano	C59F13000020002
Comune di Pieranica	D28E18000400006
Comune di Pietra Ligure	G78F17000050001
Comune di Pietragalla	D97D18000270009
Comune di Pietramontecorvino	B46H17000050001
Comune di Pietrelcina	G71I17000170001
Comune di Pieve a Nievole	G41I18000050006
Comune di Pineto	E77B14000480006
Comune di Pineto	E79D16000000002
Comune di Piobesi Torinese	I39F18000890001
Comune di Piovene Rocchette	B19F18000330005
Comune di Pisano	J56B19001130001
Comune di Pisticci	C78E19000010002
Comune di Poggibonsi	D57D14000020001
Comune di Poggio Torriana	D57E17000020006
Comune di Poli	B46E15000000002
Comune di Policoro	C85B17000540001
Comune di Policoro	C85B17000530001
Comune di Policoro	C85B17000520001
Comune di Polistena	I16J16001090001
Comune di Pollenza	I86J16000110006
Comune di Pollina	G47B18000060005
Comune di Pontelongo	E87D18000870001
Comune di Pontoglio	G35B18003940001
Comune di Porlezza	I77B15000100009
Comune di Porto Recanati	I96E18000050001
Comune di Portomaggiore	D96J15000490006
Comune di Poviglio	G49F18000530001
Comune di Poviglio	G49F18000540001
Comune di Preseglie	J63H19000480001
Comune di Quarrata	C85G18000060001
Comune di Quartu Sant'Elena	E82B17001380006
Comune di Quartu Sant'Elena	E82B17001390006
Comune di Quartu Sant'Elena	E81J18000000002
Comune di Quartu Sant'Elena	E82B18000050006
Comune di Quartu Sant'Elena	E82B18000030006
Comune di Quartu Sant'Elena	E84H17000680006
Comune di Quartu Sant'Elena	E82B17001360006
Comune di Quattro Castella	C51H16000090005
Comune di Raffadali	E69D13001140002
Comune di Ravenna	C64H14002100002
Comune di Ravenna	C64H14002110006
Comune di Refrancore	I64J18000000001
Comune di Rende	E21E17000110002
Comune di Rende	E25E15000000001
Comune di Rende	E21E17000070002
Comune di Rende	E21E17000060002
Comune di Resuttano	J13H20000170001
Comune di Rho	C44H17000050004
Comune di Rho	C45B17000520001
Comune di Rho	C45B17000530001
Comune di Riccione	E84H15000240004



Ente	CUP
Comune di Riccione	E81E17000150004
Comune di Riese Pio X	D42H15000000005
Comune di Rignano sull'Arno	G28E18000350006
Comune di Rignano sull'Arno	G23B18000290001
Comune di Ripa Teatina	I32H14000000003
Comune di Ripalimosani	F28E18000380001
Comune di Ripalta Arpina	B98E17000110007
Comune di Ripi	D65B18008140001
Comune di Rivello	J85D18000160001
Comune di Rivolta D'Adda	C47B15000050005
Comune di Rocca Priora	I58E18000250001
Comune di Roccadaspide	H48E15000000001
Comune di Roccamorice	F83H18000230001
Comune di Rocchetta a Volturno	C61E15000920002
Comune di Rogliano	F53H19001710002
Comune di Rogliano	F58E17000040002
Comune di Ronco Briantino	C18H18000000004
Comune di Roncofreddo	F49H18000360001
Comune di Rose	G65B18002820001
Comune di Rovigo	G19E18000110001
Comune di Rufina	H38E15000000005
Comune di Sabaudia	E61E20000130003
Comune di Sacrofano	D13H19000050006
Comune di Saint-vincent	C57B17000020002
Comune di Sala Baganza	E41E16000510007
Comune di Sambuca di Sicilia	I15J14000040005
Comune di San Bonifacio	C87B15001390004
Comune di San Buono	H17D18000420001
Comune di San Chirico Raparo	F59I18000130001
Comune di San Donato di Lecce	F65B15000000001
Comune di San Fele	J78E18000310001
Comune di San Gimignano	C21E14000220004
Comune di San Giorgio delle Pertiche	J63B15000000008
Comune di San Giorgio di Piano	I44I18000180001
Comune di San Giorgio In Bosco	H74H16000920006
Comune di San Giovanni Incarico	H33H19000030002
Comune di San Giovanni Lupatoto	H19E18000180005
Comune di San Giovanni Teatino	J36C18001330001
Comune di San Leo	D27D18000140001
Comune di San Leo	D27D18000150001
Comune di San Leo	D28E18000440001
Comune di San Marcello Piteglio	H19H18000380005
Comune di San Marco Argentano	D58E17000090001
Comune di San Marco Argentano	D58E17000100001
Comune di San Marco d'Alunzio	F89E13000610001
Comune di San Pietro a Maida	E78E16000000001
Comune di San Pietro in Guarano	D98E17000110002
Comune di San Polo di Piave	B11I18000230001
Comune di San Prospero	H73B14000030006
Comune di San Severo	J74H17000070001
Comune di San Severo	J74H17000050001
Comune di San Sossio Baronia	D18E15000000001
Comune di San Vendemiano	E38E18000420005
Comune di San Vendemiano	E36E18000140005
Comune di San Vero Milis	I45B17000690005
Comune di San Vero Milis	I46B17000050005
Comune di San Vito Chietino	C88E18000520005
Comune di Sansepolcro	H69H18000300001



<b>Ente</b>	<b>CUP</b>
Comune di Santa Caterina Villarmosa	B41E16000070001
Comune di Santa Giustina	F94H16000860006
Comune di Santa Maria Imbaro	B63H20000430001
Comune di Santa Severina	H48E15000010001
Comune di Santa Sofia D'Epiro	B68E18000240001
Comune di Santa Venerina	F38E18000450001
Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella	I74I19000380001
Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella	I74I19000250001
Comune di Sant'Angelo Le Fratte	I14H15001320009
Comune di Sant'Angelo Lodigiano	C29F15000000005
Comune di Sant'Antimo	B34H15001810002
Comune di Sant'Antioco	D61J17000010006
Comune di Sant'Antonio Abate	H45E17000600002
Comune di Sant'Antonio Abate	H46C15000020001
Comune di Santarcangelo di Romagna	C44C18000030005
Comune di Sant'Elpidio a Mare	J18E18000210001
Comune di Sant'Ilario D'Enza	C51I18000210005
Comune di Sant'Ilario D'Enza	C51I16000020005
Comune di Santostefano di Magra	E68E18000070001
Comune di Santostefano di Magra	E61I18001720005
Comune di Sanza	G44H15000460002
Comune di Saracena	E94I18000070001
Comune di Sarcedo	C25B18001000005
Comune di Sarsina	G25B18002110001
Comune di Sarsina	G25B18002130001
Comune di Sarsina	G25B18002140001
Comune di Sarsina	G25B18002120001
Comune di Sassari	B82B17000300002
Comune di Sasso Marconi	B95B18000460004
Comune di Savignano sul Rubicone	B39F18001420001
Comune di Savoca	J41E15000660002
Comune di Scafa	D48B18000100005
Comune di Scandiano	I69F18000640004
Comune di Scarperia e San Piero	F66E12000660005
Comune di Scerni	C94I19006670001
Comune di Scido	E67B17000170002
Comune di Selargius	F71E17000410006
Comune di Senise	E78E18000130001
Comune di Senorbi'	C96J17000490001
Comune di Serrara Fontana	C88E15000000001
Comune di Servigliano	I26C18000210001
Comune di Sesto Fiorentino	B91I18000140009
Comune di Sesto Fiorentino	B99H18000280009
Comune di Sesto Fiorentino	B99H18000290009
Comune di Sesto Fiorentino	B98E15000000007
Comune di Sesto Fiorentino	B94E15000130006
Comune di Sestri Levante	E17I18000270001
Comune di Settimo San Pietro	I54H17000770006
Comune di Settimo San Pietro	I54H17000780006
Comune di Settimo Torinese	B35B18009330001
Comune di Settimo Torinese	B35B18009340001
Comune di Settimo Torinese	B35B18009350001
Comune di Settimo Torinese	B35B18009370001
Comune di Settimo Torinese	B35B18009360001
Comune di Seui	E76E18000140001
Comune di Siculiana	G99D16000130002
Comune di Siculiana	G94H16000210002
Comune di Siddi	J69E19000360005



Ente	CUP
Comune di Sinnai	J13C19000000001
Comune di Sinopoli	J28E18000340001
Comune di Soave	J21E17000030007
Comune di Solarolo	G19F18000910005
Comune di Solarussa	B76B20000720002
Comune di Solofra	D68E18000160002
Comune di Soriano Calabro	B61H17000000006
Comune di Soveria Simeri	B58E17000120002
Comune di Soveria Simeri	B59H18000130002
Comune di Spilamberto	G44H17000450006
Comune di Spinea	E39F18001290005
Comune di Spinone Al Lago	F29H18000140005
Comune di Stagno Lombardo	G55J19000120006
Comune di Stigliano	D59F18000660001
Comune di Stornara	C13G13000530002
Comune di Subbiano	B98E18000260005
Comune di Subbiano	B99F18000590005
Comune di Supino	H62G20000040001
Comune di Surbo	I27B15000190005
Comune di Tagliacozzo	J68E15000000005
Comune di Taglio di Po	F67E13000200004
Comune di Tarano	D96B19001170001
Comune di Tavagnacco	J94H16000660004
Comune di Tavoletto	J91E17000100001
Comune di Temu'	G19D14001900005
Comune di Termini Imerese	E64H09000050002
Comune di Terzo di Aquileia	H26E18000080001
Comune di Tezze sul Brenta	H99H18000110001
Comune di Tezze sul Brenta	H93H19000900006
Comune di Tiriolo	F48E18000780006
Comune di Tollo	F36C18000250001
Comune di Tolmezzo	D35B18001320001
Comune di Tolmezzo	D34H17000780006
Comune di Torchiara	I98E15000010003
Comune di Tornareccio	G59F18000420001
Comune di Torre Cajetani	J83B18000120001
Comune di Torre De' Passeri	C81E14000370001
Comune di Torrecchia Teatina	I71E14000280001
Comune di Torricella in Sabina	F27D18000470001
Comune di Torricella in Sabina	F27D18000460001
Comune di Tortoli	E18E18000260002
Comune di Tortoli	E18E18000270002
Comune di Tortoli	E18E18000250002
Comune di Tortoli	E18E18000280002
Comune di Trasacco	D94I20000390001
Comune di Tremestieri Etneo	H64H14001180002
Comune di Trepuzzi	C62J17000030006
Comune di Trepuzzi	C62J17000040006
Comune di Trepuzzi	C67G18000190001
Comune di Trescore Cremasco	F23H18000170005
Comune di Tresignana	H23H20000160005
Comune di Trevi	B61E14000840001
Comune di Tricarico	H67D18000210002
Comune di Tricase	D75B15000000001
Comune di Tricase	D77D18000410001
Comune di Trinitapoli	F85B18004290001
Comune di Trivento	B68E18000110001
Comune di Trivigliano	C29E19000600001



Ente	CUP
Comune di Troina	D76J14000640002
Comune di Tuoro sul Trasimeno	C78E17000080001
Comune di Tuoro sul Trasimeno	C78E17000090001
Comune di Tursi	I78E18000030001
Comune di Tusa	I34E16000030002
Comune di Tuscania	H16E17000020001
Comune di Tuscania	H13I18000010001
Comune di Ucria	J49H18000030001
Comune di Uggiate Trevano	F19H18000280005
Comune di Umbriatico	C88E18000250001
Comune di Valdengo	F89H18000380001
Comune di Valdobbiadene	H58E18000350005
Comune di Valentano	F24I19000430002
Comune di Valledolmo	F34H16000120002
Comune di Vallelunga Pratameno	D86D15000650002
Comune di Vallerano	G18C20000140001
Comune di Vallermosa	H32H14000020006
Comune di Varallo	I46E18000150001
Comune di Varedo	H89E19000260001
Comune di Vasto	I39F13000090001
Comune di Venegono Inferiore	B61E15000570006
Comune di Venetico	C64H16000360002
Comune di Venetico	C64H16000390006
Comune di Ventotene	B66J15003850002
Comune di Veroli	G68E18000280006
Comune di Vibo Valentia	E48E18000260001
Comune di Vietri Sul Mare	F16C18000510001
Comune di Vigevano	I59F18000510001
Comune di Vignale Monferrato	C88G18000050001
Comune di Villabate	I62F14000200005
Comune di Villachiarà	G84D17000190002
Comune di Villacidro	G19E19000250001
Comune di Villacidro	G19E19000240001
Comune di Villafranca Piemonte	D21E14000400006
Comune di Villaverla	E59F18000550005
Comune di Zapponeta	B24I17000000001
Comune di Zavattarello	D38E18000080005
Comune di Zoppola	H56E12000100002
Comunità Montana di Valle Trompia	C38E18000090009
ROMA CAPITALE	J89E20000830001
ROMA CAPITALE	J89E20000860001

24A06713



## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 novembre 2024.

**Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 3 gennaio 2024, recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2016 al n. 155, concernente l'individuazione, nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle iniziative urgenti di elevata utilità sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 317 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, individuate nell'allegato A al decreto medesimo;

Visti i commi 602 e 603 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali prevedono che, «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'INAIL, valutabili da quest'ultimo ente nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare» e che «per le finalità di cui al comma 602, l'INAIL, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti attivati per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2015, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Vista la nota prot. n. 3131/C7SAN del 22 giugno 2017 del Presidente della conferenza delle regioni che invia al Ministro della salute la nota prot. n. 17/77/FS-CR/C7 nella quale è definito che i finanziamenti per le iniziative

urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, valutabili da INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, devono essere coerenti con il decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015, e in via prioritaria devono essere destinati alla:

1. realizzazione di nuovo immobile in sostituzione di fabbricato esistente ad elevato rischio e non convenientemente adeguabile sotto il profilo della sicurezza sismica ed antincendio;

2. realizzazione di nuovo immobile in sostituzione di fabbricato esistente strutturalmente ed architettonicamente superato e non adeguabile dal punto di vista funzionale;

3. realizzazione di nuovo immobile in cui saranno allocate funzioni sanitarie per una risposta puntuale, per un determinato bacino di utenza, ad una riscontrabile domanda sanitaria inevasa;

4. realizzazione di nuovo immobile per completare la rete dell'offerta ospedaliera e/o territoriale già prevista nella programmazione regionale e per realizzare economie gestionali ed efficientamento energetico;


5. realizzazione di nuovo immobile che riveste una particolare rilevanza per l'allocatione di attività di eccellenza dell'offerta sanitaria anche sotto il profilo scientifico (IRCSS);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2019 al n. 125, concernente l'individuazione, nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL, delle iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ai sensi dell'art. 1, commi 602 e 603 legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuate nell'allegato A al decreto medesimo;

Visto l'art. 25-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 il quale prevede al comma 1, che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'art. 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2021, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2021 al n. 5472, concernente l'individuazione di ulteriori iniziative, rispetto a quanto riportato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, urgenti e di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento INAIL, ai sensi dell'art. 25-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

Visto l'art. 56-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio



2021, n. 108, il quale ha previsto al comma 1, che «in relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ..., possono essere individuate iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 25-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2022 al n. 2434, concernente l'individuazione di ulteriori iniziative, rispetto a quanto riportato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2021, urgenti e di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento INAIL, ai sensi dell'art. 56-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto l'art. 1, comma 306 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel quale si dispone che «Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può destinare parte delle risorse finanziarie alla realizzazione e all'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale»;

Visto il successivo comma 307 il quale stabilisce che «Le iniziative di investimento, identificate dal codice unico di progetto (CUP), da inserire nei piani triennali di cui al comma 306 sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 luglio di ciascun anno, su proposta delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la nota prot. n. 38775 del 31 ottobre 2023 nella quale il Ministero ha chiesto alle regioni di comunicare eventuali integrazioni e/o rimodulazioni di interventi già inseriti, ritenuti necessari nell'ambito dei piani di propria competenza, ovvero di trasmettere un elenco delle ulteriori iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ritenute egualmente necessarie rispetto al piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2022;

Vista la nota prot. n. 479199 del 27 novembre 2023 (prot. DGPROGS n. 41809/2023), successivamente inte-

grata con nota prot. n. 179928 del 2 maggio 2024 (prot. DGPROGS n. 10236/2024), con le quali la Regione Abruzzo ha richiesto ulteriori risorse per le seguenti iniziative, inserite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2022 - allegato C:

1. euro 16.040.000,00 per l'ASL 204 Rustico in c.da Casalena, «Realizzazione di una cittadella della salute per servizi di diagnosi e poliambulatoriali», codice CUP G45F23000500005;

2. euro 919.035,13 per l'ASL 203 palazzine «H» ed «I» Vecchio P.O. di Pescara, «Ristrutturazione struttura esistente - palazzine "H" ed "I" Vecchio P.O. di Pescara», codice CUP G26G22000290005;

3. euro 3.515.052,20 per l'ASL 203 Presidio sanitario zona Carmine, «Ristrutturazione struttura esistente - Presidio sanitario zona Carime», codice CUP G14E22000690005;

Vista la nota prot. n. 243304 del 23 novembre 2023 (prot. DGPROGS n. 41555/2023) con la quale la Regione Basilicata comunica di non prevedere iniziative nell'ambito dei piani triennali di investimento immobiliare INAIL;

Vista la nota prot. n. 268705 del 30 maggio 2024 (prot. DGPROGS n. 12285/2024), con la quale la Regione Campania ritiene di fornire riscontro negativo in merito alla richiesta di fabbisogno finalizzata ad iniziative di investimento immobiliare per ammodernamento delle strutture sanitarie e ampliamento della rete sanitaria territoriale, ai sensi dell'art. 1, comma 306 e 307 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

Vista la nota prot. n. 1104353 del 7 novembre 2023 (prot. DGPROGS n. 39829/2023), integrata successivamente, con nota prot. n. 50388 del 18 gennaio 2024 (prot. DGPROGS n. 1427/2024) e nota prot. n. 374235 del 9 aprile 2024 (prot. DGPROGS n. 8336/2024), con le quali la Regione Emilia-Romagna ha richiesto ulteriori risorse per le seguenti iniziative, inserite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2022 - allegato C:

1. euro 1.470.000,00 per l'AUSL Modena, «Nuovo ospedale di comunità nel Comune di Medolla», codice CUP J75F24000230005;


2. euro 2.500.000,00 per l'AO Bologna, «Casa di accoglienza», codice CUP F35F23000360005; ed ha proposto le seguenti nuove iniziative:

3. AUSL PC, «Centro Paralimpico di Villanova d'Arda» per un importo pari a euro 10.370.000,00, codice CUP B88B18064480001;

4. AUSL Romagna, «Nuovo materno pediatrico - ospedale di Ravenna» per un importo pari a euro 31.300.000,00, codice CUP G65F24000250005;

5. AUSL Romagna, «Blocco 2 aree intensive - nuovo ospedale di Cesena» per un importo pari a euro 132.200.000,00, codice CUP G15F24000320005;

Vista la nota prot. n. 733807 del 30 novembre 2023 (prot. DGPROGS n. 42236/2023), integrata successi-



vamente, con nota prot. n. 318244 del 17 maggio 2024 (prot. DGPROGS n. 11389/2024) e nota prot. n. 349732 del 31 maggio 2024 (prot. DGPROGS n. 12400/2024), con le quali la Regione Friuli-Venezia Giulia ha richiesto ulteriori risorse per le seguenti iniziative, inserite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2022 - allegati A, B e C:

1. euro 10.550.000,00 per l'ASUGI - Edificio EX-IRFOP, «Riqualificazione area acquistata dall'ex ASS1» - allegato A, che è stato rimodulato in «Riqualificazione area», codice CUP G98I24000050005;

2. euro 11.060.000,00 per l'ASUGI - palazzina ex Centro Tumori (Trieste), «Ristrutturazione della palazzina ex sede del Centro Tumori» - allegato B, codice CUP G98I24000060005;

3. euro 30.000.000,00 per l'ASFO, «Presidio ospedaliero per la salute di Sacile» - allegato C, codice CUP F92C24000080005;

4. euro 1.791.378,00 per l'ASUFC - P.O. Udine, «P.O. Udine» - allegato C, che è stato rimodulato in «Realizzazione nuova palazzina», codice CUP F25F24000290005;

5. euro 38.646.400,00 per l'ASUGI P.O. Cattinara (Trieste) - «P.O. Cattinara (Trieste)» - allegato C, che è stato rimodulato in «Realizzazione campus universitario/di ricerca», codice CUP G95F24000510005;

ed ha proposto le seguenti nuove iniziative:

6. ASUFC S. Osvaldo, «Riqualificazione del comprensorio» per un importo pari a euro 50.000.000,00, codice CUP F23D21003190002;

7. ASUFC Edificio «ex Agenzia Entrate», «Riqualificazione edificio» per un importo pari a euro 7.000.000,00, codice CUP F64E24000040005;

8. ASUGI Centro diurno nel Parco Basaglia (Gorizia), «Riqualificazione edilizia» per un importo pari a euro 3.065.000,00, codice CUP G88I24000030005;

9. ASUGI Sala polifunzionale nel Parco Basaglia (Gorizia), «Riqualificazione edilizia» per un importo pari a euro 2.019.000,00, codice CUP G88I24000020005;

Vista la nota prot. n. 1354055 del 23 novembre 2023 (prot. DGPROGS n. 41576/2023), e successive note integrative prot. n. 741393 del 6 giugno 2024 (prot. DGPROGS n. 12891/2024), e prot. n. 782341 del 17 giugno 2024 (prot. DGPROGS n. 13698/2024), con le quali, la Regione Lazio ha richiesto ulteriori risorse per le seguenti iniziative, inserite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2022 - allegato A:

1. euro 93.869.436,80 per l'ASL Latina - Formia, «Realizzazione di nuovo ospedale», codice CUP E85F21004790001;

2. euro 25.674.835,38 per l'ASL Rieti - Rieti, «Realizzazione di nuovo ospedale», codice CUP I15F22001150005;

ed ha proposto le seguenti nuove iniziative:

3. ASL Latina, «Costruzione nuovo ospedale di Latina» per un importo pari a euro 261.586.961,54, codice CUP E25F22001330001;

4. ASL Viterbo, «Costruzione nuovo ospedale di Acquapendente» per un importo pari a euro 30.406.497,41, codice CUP G45F22001170005;

5. AOU Policlinico Umberto I, «Costruzione nuovo Ospedale Policlinico Umberto I» per un importo pari a euro 1.000.000.000,00, codice CUP E85F24000370005;

6. ASL Roma 5, «Costruzione nuovo ospedale Tiburtino» per un importo pari a euro 379.310.686,00, codice CUP G35F21001880001;

Vista la nota prot. n. 367795 dell'8 aprile 2024 (prot. DGPROGS n. 8105/2024), integrata successivamente, con nota prot. n. 546915 del 17 maggio 2024 (prot. DGPROGS n. 11384/2024), con le quali la Regione Liguria ha richiesto ulteriori risorse per la seguente iniziativa, inserita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2022 - allegato C:

1. euro 105.000.000,00 per l'ASL 2 «Riqualificazione funzionale e strutturale del Presidio S. Corona», codice CUP D75F24000350001;

ed ha proposto la seguente nuova iniziativa:

2. EO Galliera «Realizzazione Nuovo Ospedale Galliera a Genova» per un importo pari a euro 190.000.000,00, codice CUP J39H09000000008;

Vista la nota prot. n. 1483219 del 6 dicembre 2023 (prot. DGPROGS n. 42841/2023) nella quale la Regione Marche ritiene di non voler procedere con iniziative di investimento valutabili dall'INAIL nell'ambito dei piani triennali di investimento immobiliare;


Vista la nota prot. n. 76122 del 5 giugno 2024 (prot. DGPROGS n. 12740/2024), con la Regione Molise ha chiesto di inserire le seguenti nuove iniziative di investimento valutabili dall'INAIL nell'ambito dei piani triennali di investimento immobiliare:

1. ASREM, «Adeguamento e ampliamento dell'Hospice di Larino» per un importo pari a euro 3.000.000,00, codice CUP C18I24007240001;

2. ASREM, «Lavori di manutenzione straordinaria della Residenza Sanitaria Assistenziale di Colletorto (CB), via Pozzo Berardinelli» per un importo pari a euro 2.000.000,00, codice CUP C92C24000180001;

Vista la nota prot. n. 12007 del 30 novembre 2023 (prot. DGPROGS n. 42216/2023), integrata successivamente con nota prot. n. 12728 del 16 maggio 2024 (prot. DGPROGS n. 11282/2024), con le quali la Regione Piemonte ha richiesto ulteriori risorse per le seguenti iniziative, inserite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2022 - allegati A e B:

1. euro 100.000.000,00 per l'ASL TO5 - Nuovo Ospedale ASL T05 «Realizzazione nuovo ospedale» - allegato A, codice CUP J25F23000060005;



2. euro 162.903.418,12 per l'ASL Città di Torino «Realizzazione nuovo ospedale» - Allegato B, codice CUP F15F22001210005;

3. euro 75.000.000,00 per l'ASL TO4 - Ospedale di Ivrea «Realizzazione nuovo ospedale» - Allegato B, codice CUP E75F22001560005;

4. euro 55.000.000,00 per l'ASL CN1 Savigliano «Realizzazione nuovo ospedale» - allegato B, codice CUP I45F21001490001;

5. euro 110.000.000,00 per l'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria «Realizzazione nuovo ospedale» - allegato B, codice CUP H35F24000090008;

6. euro 100.000.000,00 per l'AO S. Croce e Carle di Cuneo «Realizzazione nuovo ospedale» - allegato B, codice CUP B25F24000370001;

Vista la nota prot. n. 9851 del 3 aprile 2024 (prot. DGPROGS n. 7681/2024) con la quale la Regione Sardegna ha comunicato di non prevedere iniziative nell'ambito dei piani triennali di investimento immobiliare INAIL;

Vista la nota prot. n. 64207 del 15 dicembre 2023 (prot. DGPROGS n. 43467/2023) con la quale la Regione Siciliana ha comunicato di non prevedere iniziative nell'ambito dei piani triennali di investimento immobiliare INAIL;

Vista la nota prot. n. 546130 del 30 novembre 2023 (prot. DGPROGS n. 42231/2023), integrata successivamente con nota prot. n. 279168 del 17 maggio 2024 (prot. DGPROGS n. 11387/2024) e comunicazione del 28 maggio 2024, con le quali la Regione Toscana, ha proposto, le seguenti nuove iniziative da inserire nell'ambito del piano di investimento INAIL:

1. USL Toscana Nord Ovest - Nuovo Ospedale Livorno «Realizzazione di una nuova struttura monoblocco nella zona della ex fabbrica Pirelli, integrata con alcuni padiglioni dell'ospedale storico allo scopo di realizzare la "Cittadella della salute" di Livorno» per un importo pari a euro 314.694.691,27, codice CUP J47H20001410002;

2. Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese - P.O. Santa Maria alle Scotte «Realizzazione Nuovo Edificio Laboratori» per un importo pari a euro 21.302.190,00, codice CUP I65F23000080005;

3. Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese - P.O. Santa Maria alle Scotte «Realizzazione Nuovo Edificio Ambulatori» per un importo pari a euro 49.800.400,00, codice CUP I65F23000090005;

4. A.O.U. Pisana - Cisanello - «Edificio 5 - Ristrutturazione e adeguamento sismico e normativo dell'edificio su tre livelli, che sarà destinato alla Psichiatria attualmente situata nel complesso ospedaliero di Santa Chiara» per un importo pari a euro 29.600.000,00, codice CUP D56G24000180008;

5. A.O.U. Pisana - Cisanello «Edificio 2 - Ristrutturazione edificio storico vincolato destinato ad uffici ed ambulatori» per un importo pari a euro 24.240.000,00, codice CUP D52C24000130008;

6. A.O.U. Pisana - Cisanello «Edificio 3 - Realizzazione nuovo edificio destinato ad accogliere centro trasfusionale ed attività laboristica» per un importo pari a euro 27.000.000,00 codice CUP D55F21005260006;

7. A.O.U. Pisana - Cisanello «Edificio 7 e 7-bis - Ristrutturazione e adeguamento sismico e normativo dell'edificio su quattro livelli, che sarà destinato alla realizzazione degli ambulatori» per un importo pari a euro 18.500.000,00, codice CUP D55F24000370008;

8. USL Toscana Centro - Complesso delle Terme di Montecatini «Ristrutturazione immobili esistenti - BLOCCO "A" - via della salute ang. viale Marconi» per un importo pari a euro 16.000.000,00, codice CUP D22C24000030005;

9. USL Toscana Centro - Complesso delle Terme di Montecatini «Ristrutturazione immobili esistenti - BLOCCO "B" - via della salute» per un importo pari a euro 7.300.000,00, codice CUP D22C24000040005;

10. USL Toscana Centro - Complesso delle Terme di Montecatini «Ristrutturazione immobili esistenti - BLOCCO "C" - viale Marconi» per un importo pari a euro 8.700.000,00, codice CUP D22C24000050005;

11. USL Toscana Centro - Montedomini «Realizzazione distretto Socio-Sanitario per il Centro di Firenze, Quartiere 1, presso il Centro Servizi Montedomini posto in via de' Malcontenti - Firenze» per un importo pari a euro 21.000.000,00, codice CUP D12C24000050005;

12. USL Toscana Centro - San Salvi - Firenze «Restauro e rifunzionalizzazione degli edifici interni al comprensorio - Palazzina 31» per un importo pari a euro 6.500.000,00, codice CUP D12C24000060005;


13. USL Toscana Centro - San Salvi - Firenze «Restauro e rifunzionalizzazione degli edifici interni al comprensorio - Palazzina 32» per un importo pari a euro 6.500.000,00, codice CUP D12C24000080005;

14. USL Toscana Centro - San Salvi - Firenze «Restauro e rifunzionalizzazione degli edifici interni al comprensorio - Palazzina Cinema» per un importo pari a euro 3.500.000,00, codice CUP D12C24000090005;

15. A.O.U. Pisana - Cisanello «Edificio 13 - Adeguamento dei compartimenti e degli impianti antincendio» per un importo pari a euro 14.503.000,00, codice CUP D58I24000090008;

16. A.O.U. Pisana - Cisanello «Edificio 29 - Adeguamento dei compartimenti e degli impianti antincendio dell'edificio dedicato alla Libera Professione» per un importo pari a euro 25.055.000,00, codice CUP D58I24000100008;

17. A.O.U. Pisana - Cisanello «Edificio 30 - Adeguamento dei compartimenti e degli impianti antincendio dell'Edificio destinato a degenze e attività specialistiche» per un importo pari a euro 147.875.000,00, codice CUP D58I24000110008;



18. AOU Pisana - Cisanello «Edificio 10 - Adeguamento dei compartimenti e degli impianti antincendio» per un importo pari a euro 57.012.000,00, codice CUP D58I24000120008;

19. A.O.U. Careggi - Pad.25-CTO «Adeguamento sismico e ristrutturazione di parte del Pad.25-CTO (Blocco "A")» per un importo pari a euro 77.000.000,00, codice CUP D15F24000260005;

20. USL Toscana Centro - Edificio ex padiglione Lazzereschi - Area Ceppo «Realizzazione uffici per la CROSS di Protezione Civile e Aule formazione» per un importo pari a euro 8.000.000,00, codice CUP D52C24000150005;

21. USL Toscana Centro - Struttura Residenziale di Salute Mentale - Prato «Intervento di manutenzione straordinaria edile ed impiantistico per edificio posto in via Luti a Prato denominato "La Clessidra"» per un importo pari a euro 800.000,00, codice CUP D32C24000050005;

22. USL Toscana Centro - RSA Villa Ersilia «Ristrutturazione/demolizione e nuova costruzione» per un importo pari a euro 7.400.000,00, codice CUP D12C24000070005;

23. USL Toscana Centro - Distretto Prato-Sud «Nuova costruzione di edificio di 1000 mq per destinazione Casa di Comunità» per un importo pari a euro 4.000.000,00, codice CUP D35F24000340005;

Vista la nota prot. n. 2023-0266075 (prot. DGPROGS n. 41030/2023), integrata successivamente con nota prot. n. 102387 del 16 maggio 2024 (prot. DGPROGS n. 11296/2024), con le quali la Regione Umbria ha richiesto ulteriori risorse per la seguente iniziativa, inserita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2022 - allegato C:

1. euro 180.000.000,00, per l'AO Santa Maria di Terni, «Realizzazione del blocco funzionale all'interno dell'area dell'ospedale» - allegato C, codice CUP I45F23000550005;

Vista la nota prot. n. 630992 del 24 novembre 2023 (prot. DGPROGS n. 41673/2023), integrata successivamente con nota prot. n. 188694 del 16 aprile 2024 (prot. DGPROGS n. 9196/2024), con le quali la Regione Veneto ha richiesto ulteriori risorse per la seguente iniziativa, inserita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2022 - allegato A:

1. euro 350.000.000,00 per l'Azienda ospedaliera di Padova - Ospedale Policlinico di Padova, «Costruzione nuovo Presidio Ospedaliero di Padova Est-San Lazzaro», codice CUP I95F21001370008;

Vista la comunicazione del 30 maggio 2024 (prot. DGPROGS n. 12323/2024), con la quale la Provincia autonoma di Bolzano ritiene di non presentare richiesta di finanziamento per progetti di investimento immobiliare ai sensi dell'art. 1, commi 306 e 307 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

Vista la nota prot. n. 440920 del 7 giugno 2024 (prot. DGPROGS n. 12959/2024) con la quale la Provincia au-

tonoma di Trento comunica di non presentare fabbisogni in ordine ad investimenti immobiliari di elevata utilità sociale del campo dell'edilizia sanitaria finanziabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL;

Considerato che l'INAIL effettuerà la valutazione tecnico - economica dell'investimento alla consegna dei progetti appaltabili ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;

Acquisita l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 ottobre 2024 (Rep. atti n. 177/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Le ulteriori risorse per le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, elencate in premessa e valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL, relative ad alcuni interventi contenuti negli allegati A, B, e C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2022, sono approvate come riportate nella tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, commi 306 e 307 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono approvate, le nuove iniziative di investimento, identificate dal codice unico di progetto (CUP), finalizzati alla realizzazione e all'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, individuate nella tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2024


*Il Ministro della salute*  
SCHILLACI

*Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali*  
CALDERONE

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3033




## ALLEGATO I


REGIONE	CUP	AZIENDA/PRESIDIO/OSPEDALE/ PADIGLIONE	TIPO INTERVENTO	IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE D.M. (IVA INCLUSA)
Abruzzo	G45F23000500005	ASL 204 Rustico in c.da Casalena	Realizzazione di una cittadella della salute per servizi di diagnosi e poliambulatoriali	16.040.000,00 €
Abruzzo	G26G22000290005	ASL 203 Palazzine "H" ed "I" Vecchio P.O. di Pescara	Ristrutturazione struttura esistente - Palazzine "H" e "I" Vecchio P.O. di Pescara	919.035,13 €
Abruzzo	G14E22000690005	ASL 203 Presidio Sanitario Zona Carmine	Ristrutturazione struttura esistente - Presidio sanitario zona Carime	3.515.052,20 €
Emilia Romagna	J75F24000230005	AUSL Modena	Nuovo Ospedale di comunità nel comune di Medolla	1.470.000,00 €
Emilia Romagna	F35F23000360005	AO Bologna	Casa di accoglienza	2.500.000,00 €
Emilia Romagna	B88B18064480001	AUSL PC	Centro Paralimpico di Villanova d'Arda	10.370.000,00 €
Emilia Romagna	G65F24000250005	AUSL Romagna	Nuovo materno pediatrico_ospedale di Ravenna	31.300.000,00 €
Emilia Romagna	G15F24000320005	AUSL Romagna	Blocco 2 aree intensive_ nuovo ospedale di Cesena	132.200.000,00 €
Friuli-Venezia Giulia	G98I24000050005	ASUGI - Edificio Ex-IRFOP	Riqualificazione area	10.550.000,00 €
Friuli-Venezia Giulia	G98I24000060005	ASUGI - Palazzina ex Centro Tumori (Trieste)	Ristrutturazione della Palazzina ex sede del Centro Tumori	11.060.000,00 €
Friuli-Venezia Giulia	F92C24000080005	ASFO	Presidio Ospedaliero per la salute di Sacile	30.000.000,00 €
Friuli-Venezia Giulia	F25F24000290005	ASUFC PO Udine	Realizzazione nuova palazzina	1.791.378,00 €
Friuli-Venezia Giulia	G95F24000510005	ASUGI P.O. Cattinara (Trieste)	Realizzazione campus universitario/di ricerca	38.646.400,00 €
Friuli-Venezia Giulia	F23D21003190002	ASUFC S. Osvaldo	Riqualificazione del comprensorio	50.000.000,00 €
Friuli-Venezia Giulia	F64E24000040005	ASUFC Edificio "ex Agenzia Entrate"	Riqualificazione edificio	7.000.000,00 €
Friuli-Venezia Giulia	G88I24000030005	ASUGI Centro diurno nel Parco Basaglia (Gorizia)	Riqualificazione edilizia	3.065.000,00 €
Friuli-Venezia Giulia	G88I24000020005	ASUGI Sala polifunzionale nel Parco Basaglia (Gorizia)	Riqualificazione edilizia	2.019.000,00 €



REGIONE	CUP	AZIENDA/PRESIDIO/OSPEDALE/ PADIGLIONE	TIPO INTERVENTO	IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE D.M. (IVA INCLUSA)
Lazio	E85F21004790001	ASL LATINA - Formia	Realizzazione di nuovo ospedale	93.869.436,80 €
Lazio	I15F22001150005	ASL RIETI - Rieti	Realizzazione di nuovo ospedale	25.674.835,38 €
Lazio	E25F22001330001	ASL Latina	Costruzione nuovo ospedale di Latina	261.586.961,54 €
Lazio	G45F22001170005	ASL Viterbo	Costruzione nuovo ospedale di Acquapendente	30.406.497,41 €
Lazio	E85F24000370005	AOU Policlinico Umberto I	Costruzione nuovo Ospedale Policinico Umberto I	1.000.000.000,00 €
Lazio	G35F21001880001	ASL Roma 5	Costruzione nuovo ospedale Tiburtino	379.310.686,00 €
Liguria	D75F24000350001	ASL 2	Riqualificazione funzionale e strutturale del Presidio S. Corona	105.000.000,00 €
Liguria	J39H09000000008	EO Galliera	Realizzazione Nuovo Ospedale Galliera a Genova	190.000.000,00 €
Molise	C18I24007240001	ASREM	Adeguamento e ampliamento dell'Hospice di Larino	3.000.000,00 €
Molise	C92C24000180001	ASREM	Lavori di manutenzione straordinaria della Residenza Sanitaria Assistenziale di Colletorto (CB), via Pozzo Berardinelli	2.000.000,00 €
Piemonte	J25F23000060005	ASL TO5 - Nuovo Ospedale ASL T05	Realizzazione nuovo ospedale	100.000.000,00 €
Piemonte	F15F22001210005	ASL Città di Torino	Realizzazione Nuovo Ospedale	162.903.418,12 €
Piemonte	E75F22001560005	ASL TO4 - Ospedale di Ivrea	Realizzazione Nuovo Ospedale	75.000.000,00 €
Piemonte	I45F21001490001	ASL CN1 Savigliano	Realizzazione Nuovo Ospedale	55.000.000,00 €
Piemonte	H35F24000090008	AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria	Realizzazione Nuovo Ospedale	110.000.000,00 €
Piemonte	B25F24000370001	AO S.Croce e Carle di Cuneo	Realizzazione Nuovo Ospedale	100.000.000,00 €



REGIONE	CUP	AZIENDA/PRESIDIO/OSPEDALE/ PADIGLIONE	TIPO INTERVENTO	IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE D.M. (IVA INCLUSA)
Toscana	J47H20001410002	USL TOSCANA NORD OVEST - NUOVO OSPEDALE LIVORNO	Realizzazione di una nuova struttura monoblocco nella zona della ex fabbrica Pirelli, integrata con alcuni padiglioni dell'ospedale storico allo scopo di realizzare la "Cittadella della salute" di Livorno	314.694.691,27 €
Toscana	I65F23000080005	AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA SENESE - P.O. SANTA MARIA ALLE SCOTTE	Realizzazione Nuovo Edificio Laboratori	21.302.190,00 €
Toscana	I65F23000090005	AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA SENESE - P.O. SANTA MARIA ALLE SCOTTE	Realizzazione Nuovo Edificio Ambulatori	49.800.400,00 €
Toscana	D56G24000180008	AOU Pisana - Cisanello	Edificio 5 - Ristrutturazione e adeguamento sismico e normativo dell'edificio su tre livelli, che sarà destinato alla Psichiatria attualmente situata nel complesso ospedaliero di Santa Chiara	29.600.000,00 €
Toscana	D52C24000130008	AOU Pisana - Cisanello	Edificio 2 - Ristrutturazione edificio storico vincolato destinato ad uffici ed ambulatori	24.240.000,00 €
Toscana	D55F21005260006	AOU Pisana - Cisanello	Edificio 3 - Realizzazione nuovo edificio destinato ad accogliere centro trasfusionale ed attività laboristica	27.000.000,00 €
Toscana	D55F24000370008	AOU Pisana - Cisanello	Edificio 7 e 7 Bis - Ristrutturazione e adeguamento sismico e normativo dell'edificio su quattro livelli, che sarà destinato alla realizzazione degli ambulatori	18.500.000,00 €
Toscana	D22C24000030005	USL TC - Complesso delle Terme di Montecatini - Ristrutturazione immobili esistenti e riorganizzazione servizi sanitari come da Legge 77	Ristrutturazione immobili esistenti - BLOCCO "A" - via della Salute ang. Viale Marconi	16.000.000,00 €
Toscana	D22C24000040005	USL TC - Complesso delle Terme di Montecatini - Ristrutturazione immobili esistenti e riorganizzazione servizi sanitari come da Legge 77	Ristrutturazione immobili esistenti - BLOCCO "B" - via della Salute	7.300.000,00 €
Toscana	D22C24000050005	USL TC - Complesso delle Terme di Montecatini - Ristrutturazione immobili esistenti e riorganizzazione servizi sanitari come da Legge 77	Ristrutturazione immobili esistenti - BLOCCO "C" - viale Marconi	8.700.000,00 €
Toscana	D12C24000050005	USL TC - Montedomini	Realizzazione distretto Socio-Sanitario per il Centro di Firenze, Quartiere 1, presso il Centro Servizi Montedomini posto in via de' Malcontenti - Firenze	21.000.000,00 €
Toscana	D12C24000060005	USL TC - San Salvi - Firenze	Restauro e rifunzionalizzazione degli edifici interni al comprensorio - Palazzina 31	6.500.000,00 €
Toscana	D12C24000080005	USL TC - San Salvi - Firenze	Restauro e rifunzionalizzazione degli edifici interni al comprensorio - Palazzina 32	6.500.000,00 €



REGIONE	CUP	AZIENDA/PRESIDIO/OSPEDALE/ PADIGLIONE	TIPO INTERVENTO	IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE D.M. (IVA INCLUSA)
Toscana	D12C2400090005	USL TC - San Salvi - Firenze	Restauro e rifunionalizzazione degli edifici interni al comprensorio - Palazzina Cinema	3.500.000,00 €
Toscana	D58I2400090008	AOU Pisana - Cisanello	Edificio 13 - Adeguamento dei compartimenti e degli impianti antincendio	14.503.000,00 €
Toscana	D58I24000100008	AOU Pisana - Cisanello	Edificio 29 - Adeguamento dei compartimenti e degli impianti antincendio dell'edificio dedicato alla Libera Professione	25.055.000,00 €
Toscana	D58I24000110008	AOU Pisana - Cisanello	EDIFICIO 30 - Adeguamento dei compartimenti e degli impianti antincendio dell'Edificio destinato a degenze e attività specialistiche	147.875.000,00 €
Toscana	D58I24000120008	AOU Pisana - Cisanello	Edificio 10 - Adeguamento dei compartimenti e degli impianti antincendio	57.012.000,00 €
Toscana	D15F24000260005	AOU Careggi - Pad.25-CTO	Adeguamento sismico e ristrutturazione di parte del Pad.25-CTO (Blocco "A")	77.000.000,00 €
Toscana	D52C24000150005	USL TC - Edificio ex padiglione Lazzereschi Area Ceppo	Realizzazione uffici per la CROSS di Protezione Civile e Aule formazione	8.000.000,00 €
Toscana	D32C24000050005	USL TC - Struttura Residenziale di Salute Mentale - Prato	Intervento di manutenzione straordinaria edile ed impiantistico per edificio posto in Via Luti a Prato denominato "La Clessidra"	800.000,00 €
Toscana	D12C24000070005	USL TC - RSA Villa Ersilia	Ristrutturazione/demolizione e nuova costruzione	7.400.000,00 €
Toscana	D35F24000340005	USL TC - Distretto Prato-Sud	Nuova costruzione di edificio di 1000 mq per destinazione Casa di Comunità	4.000.000,00 €
Umbria	I45F23000550005	AO Santa Maria di Terni	Realizzazione del blocco funzionale all'interno dell'area dell'ospedale	180.000.000,00 €
Veneto	I95F21001370008	Azienda Ospedaliera di Padova - Ospedale Policlinico di Padova	Costruzione nuovo Presidio Ospedaliero di Padova Est-San Lazzaro	350.000.000,00 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>				<b>4.472.479.981,85 €</b>

24A06664

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 5 dicembre 2024.

**Scioglimento d'ufficio della «Nuova autonoleggi Venezia-società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE  
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;  
Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;  
Visto l'art. 1, della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267,



con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Tenuto conto delle risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato da que-

sta direzione generale e riferite nel verbale di revisione sottoscritto in data 8 luglio 2024, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Ravvisati i presupposti fondanti l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies*, comma 1, del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento della compagine societaria con nota ministeriale del 6 settembre 2024, prot. n. 0070882, a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto del parere espresso, in data 25 settembre 2024, dal Comitato centrale per le cooperative, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il summenzionato provvedimento;

Considerato che il nominativo della dott.ssa Rossella Galli è stato individuato, tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia, in osservanza del decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla scorta dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto dell'indisponibilità manifestata in data 27 novembre 2024, via posta elettronica certificata, dall'avv. Giuseppina Ivone, primo nominativo in ordine di designazione, e del riscontro favorevole reso dalla dott.ssa Rossella Galli (giusta comunicazione Pec in data 29 novembre 2024, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.


La società cooperativa «Nuova Autonoleggi Venezia-società cooperativa» (codice fiscale n. 11607801005), con sede in via Benedetto Croce n. 49 - 00142 Roma (RM) è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Rossella Galli, codice fiscale GLL-RSL81M64L182R, nata a Tivoli (RM) il 24 agosto 1981, domiciliata in Roma (RM) via Isonzo n. 34 - 00198.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'eco-



nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2024

*Il direttore generale:* DONATO

24A06702

DECRETO 5 dicembre 2024.

**Scioglimento d'ufficio della «Cooperativa edilizia Shelley - società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE  
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;



Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della revisione effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 17269 del 12 maggio 2024 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 10 luglio 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Annamaria Roggiolani, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 — tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia — sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite pec del 29 novembre 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Shelley - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in piazza della Vittoria n. 6/1 - 16121 Genova (GE) - c.f. 03178620104, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Annamaria Roggiolani, nata a Genova (GE) il 12 luglio 1960, (c.f. RGGNMR60L52D969B), e domiciliata in via Maragliano n. 10/A - 16121 Genova (GE).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2024

*Il direttore generale:* DONATO

24A06703

DECRETO 5 dicembre 2024.

**Scioglimento d'ufficio della «La Cerchia società cooperativa edilizia in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE  
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;


Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente,



il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative

delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della ispezione straordinaria effettuata dagli ispettori incaricati da questa Direzione generale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto l'ente cooperativo rivelava, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 59176 del 5 agosto 2024 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 25 settembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Luca Minetto, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 — tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia — sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;


Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite pec del 29 novembre 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Cerchia società cooperativa edilizia in liquidazione», con sede in viale Brianza n. 24 - 20127 Milano (MI) - c.f. 04760760969, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.



## Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Minetto, nato a Milano (MI) il 15 luglio 1980, (c.f. MNTLCU80L15F205L), e domiciliato in via Cesare Battisti n. 19 - 20122 Milano (MI).

## Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2024

*Il direttore generale:* DONATO

24A06704

DECRETO 10 dicembre 2024.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Coopsette società cooperativa in sigla Coopsette o Coopsette soc. coop.», in Castelnovo di Sotto.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 2015, n. 541/2015, con il quale la società cooperativa «Coopsette società cooperativa in sigla Coopsette o Coopsette soc. coop.», con sede in incon sede incon sede incon sede incon sede incon sede in Castelnovo di Sotto (RE), C.F.

00125650358, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giorgio Pellacini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Richiamato il decreto ministeriale del 20 novembre 2023, *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale, sul rilievo delle circostanze evidenziate nella nota rubricata al protocollo n. 306263 del 9 ottobre 2023, il dott. Giorgio Pellacini è stato sospeso, ai sensi dell'art. 21-*quater* della legge n. 241/1990, dall'incarico di commissario liquidatore della Coopsette società cooperativa per un periodo di dodici mesi, durante i quali è stato temporaneamente investito nell'ufficio commissariale l'avv. Gianluca Giorgi (C.F. GRGGLC70M09A944T);

Vista la nota pervenuta in data 29 novembre 2024, protocollata con n. 116806, con la quale il dott. Pellacini ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato dall'incarico conferitogli col citato decreto ministeriale del 30 settembre 2015, n. 541/2015;

Ritenuto opportuno e necessario confermare nella carica l'attuale commissario liquidatore *pro tempore* avv. Gianluca Giorgi, al fine di garantire continuità di gestione della fase attuativa del concordato omologato;

Decreta:

## Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in definitiva sostituzione del dott. Giorgio Pellacini, dimissionario, è confermato nell'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa in argomento l'avv. Gianluca Giorgi, nato a Bologna (BO) il 9 agosto 1970 (codice fiscale GRGGLC70M09A944T), domiciliato in Modena (MO), via Contri, n. 1, regolarmente iscritto in banca dati.

## Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 dicembre 2024

*Il Ministro:* URSO

24A06705



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 ottobre 2024.

**Approvazione del Contratto di programma 2021-2025 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a. (Delibera CIPESS n. 6/2024).**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, recante «Istituzione dell'Ente nazionale per le strade»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale»;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate» e, in particolare, l'art. 7, che ha disposto la trasformazione dell'Ente nazionale per le strade in società per azioni con la denominazione di «ANAS società per azioni - anche ANAS»;

Vista la Convenzione di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ANAS S.p.a., sottoscritta in data 19 dicembre 2002, approvata con decreto interministeriale 31 dicembre 2002, n. 1030/CD, con la quale - in attuazione dell'art. 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 178 del 2002 - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha attribuito in concessione all'ANAS S.p.a. i compiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché lettera l), del predetto decreto legislativo n. 143 del 1994;

Visto, in particolare, l'art. 5 della suddetta convenzione che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - che interviene esclusivamente per quanto attiene agli aspetti finanziari - stipuli con l'ANAS, sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità, un contratto di programma di durata non inferiore a tre anni con il quale sono individuati gli obiettivi perseguibili per la gestione, la manutenzione, il miglioramento e l'incremento della rete stradale e autostradale di interesse nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e, in parti-

colare l'art. 76, comma 1 che ha modificato l'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e ha previsto, tra l'altro, l'inserimento del comma 1-bis il quale dispone il trasferimento all'ANAS società per azioni, in conto aumento del capitale sociale, della rete autostradale e stradale nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, fermo restando il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, comma 1, del codice civile dei beni demaniali trasferiti;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare:


l'art. 1, comma 1018, ai sensi del quale «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ANAS S.p.a. predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito all'intera durata della sua concessione, nonché l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano.»;

l'art. 1, comma 1019, il quale prevede che «Ferma l'attuale durata della concessione di ANAS S.p.a. fino alla data di perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 1018, all'art. 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: «trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta anni». In occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può adeguare la durata della concessione di ANAS S.p.a.»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», ed in particolare l'art. 36 «Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.a.»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» ed in particolare i commi da 868 a 874 dell'art. 1 che, allo scopo di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti di ANAS e per garantire un flusso di risorse in linea con le relative esigenze finanziarie, hanno introdotto sostanziali innovazioni in ordine ai contenuti del Contratto di programma da stipulare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendo, fra l'altro, l'iscrizione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un apposito fondo, nell'ambito del quale far confluire, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le risorse iscritte in bilancio dello Stato a qualunque titolo destinate all'ANAS (art. 1, comma 868);



Visto in particolare, l'art. 1, comma 869, della predetta legge di stabilità 2016, il quale prevede che le risorse confluite nel predetto fondo siano versate, entro il decimo giorno di ciascun trimestre, nel conto di tesoreria intestato ad ANAS per essere utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste e finanziate nel presente Contratto di programma – parte investimenti – e, sancisce un obbligo di rendicontazione trimestrale di tali risorse in capo ad ANAS, demandando ad un decreto interministeriale le modalità di attuazione di tali disposizioni;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 870, della citata legge n. 208 del 2015 che, tra l'altro, prevede che «Lo schema di contratto di programma è approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» e, in particolare, l'art. 49, comma 2, che ha disposto il trasferimento, mediante l'aumento di capitale, alla società Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. delle azioni di ANAS S.p.a.;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» che, all'art. 1, commi 14, 15, 24 e 25, ha istituito il fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e in particolare l'art. 13 «Proroga dei termini in materia di infrastrutture e trasporti», che al comma 5 prevede che «le disposizioni di cui all'art. 1, comma 870, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative alla definizione del corrispettivo annuale del Contratto di programma tra l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano a decorrere dal Contratto di programma per gli anni 2021-2025», disposizione successivamente abrogata dall'art. 2, comma 2-*duodecies* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che contestualmente, ha modificato il comma 870, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituendo le parole: «definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere» con le seguenti: «individua le opere da realizzare e i servizi da rendere»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», che,

all'art. 214, comma 1, ha assegnato ad ANAS S.p.a. un contributo fino ad un massimo di 350 milioni (25 milioni annui nel periodo 2021-2034), al fine di compensare la riduzione delle entrate relative al 2020 causata dalla pandemia COVID-19;

Considerato che con decreto 2 dicembre 2021, n. 488, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il contributo in favore di ANAS S.p.a., di cui all'art. 214, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è stato quantificato in complessivi euro 170.696.772,23;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'art. 1, comma 515 il quale ha stabilito che «L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ridotta di 7.270.000 euro per l'anno 2024»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare l'art. 7 che, al comma 1, ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020 recante «Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese» con il quale è stato disposto, tra l'altro, che la ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese è stato ripartito tra le amministrazioni centrali per l'importo di 19,701 miliardi di euro complessivi nel periodo 2020-2034. Al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sono state attribuite risorse pari a 6.091,1 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», ed in particolare l'art. 1-*septies* rubricato «Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici»;

Visto l'art. 72 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e, in particolare:

il comma 1 il quale stabilisce che «Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 2020, n. 22, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana ad ANAS S.p.a., è autorizzata, in favore di ANAS S.p.a., la spesa di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021»;



il comma 2 il quale stabilisce che: «Per le finalità di cui al comma 1, nonché per assicurare l'attività di manutenzione ed ispezione della intera rete stradale, ANAS S.p.a. è autorizzata ad assumere, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato trecento-settanta unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, da inquadrare in base al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. A tal fine è autorizzata la spesa di 12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022»;

il comma 3 il quale stabilisce che: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,13 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 77»;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», con il quale, all'art. 2 «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche» sono state fra l'altro introdotte disposizioni riguardanti l'assetto e i compiti di ANAS;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» che, all'art. 25, comma 2-ter, ha assegnato ad ANAS S.p.a. un contributo di 103,9 milioni (3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031), a compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione nell'anno 2021 della circolazione autostradale conseguente all'emergenza Covid-19 e alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS per l'illuminazione delle strade nell'anno 2021;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare il comma 7 dell'art. 26 rubricato «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori» relativo al Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 5 e 13;

Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore ener-

getico e di finanza pubblica», che all'art. 3-bis, comma 5, lettere a) e b), ha autorizzato a favore dell'ANAS la spesa di 176 milioni per l'anno 2022, di cui 125 milioni da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade statali nell'anno 2022 nelle more dell'adozione da parte della società di adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione degli oneri degli anni successivi e 51 milioni per gli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana all'ANAS S.p.a. per l'anno 2022;


Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'art. 14-bis, che al comma 1, ha disposto il reintegro della società Strada dei Parchi S.p.a. nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009 fino alla scadenza naturale della medesima, rideterminata tenendo conto del periodo di gestione provvisoria affidata ad ANAS S.p.a., prevedendo inoltre, al comma 3, che «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti dell'ANAS S.p.a., in via definitiva, alla regolazione dell'importo di cui al comma 2, lettera a, numero 3, nell'ambito delle risorse stanziare per il finanziamento del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, (...)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», ed in particolare l'art. 8, comma 8, che ha modificato l'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, rideterminando il regime temporale di applicazione degli oneri di investimento e prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2024 gli oneri di investimento, comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.a. nella misura non superiore al 12,5 per cento;

Visto il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, recante «Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della società "Infrastrutture Milano - Cortina 2020-2026 S.p.a.", e, in particolare, l'art. 4, comma 3, che autorizza la spesa di 17,73 milioni di euro



per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 in favore di ANAS S.p.a. da destinare alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano - Cortina 2026;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 14 settembre 2016, n. 17326, con il quale sono state definite le modalità di versamento e rendicontazione trimestrale delle risorse confluite nel Fondo unico nonché di supervisione e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'utilizzo, da parte di ANAS, delle risorse del conto di tesoreria per gli interventi finanziati con contributi in conto impianti;

Vista la delibera n. 1 del 15 febbraio 2022 con cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ha assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via di anticipazione sulla programmazione, risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per complessivi 4.680,085 milioni di euro per il periodo 2022-2030, di cui 984,85 milioni di euro per interventi con soggetto attuatore ANAS;

Vista la delibera n. 43 del 27 dicembre 2022, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ha approvato l'atto aggiuntivo al CdP 2016-2020 tra MIT e ANAS, ai sensi dell'art. 1, commi 870 e 872, della legge n. 208 del 2015;

Considerato che le ultime leggi di bilancio, come di seguito riportate, prevedono per gli investimenti di ANAS da definire nell'ambito del contratto di programma, stanziamenti complessivi pari a:

1.253 milioni di euro (legge n. 178 del 30 dicembre 2020 - legge di bilancio 2021);

4.550 milioni di euro (legge n. 234 del 30 dicembre 2021 - legge di bilancio 2022);

2.250 milioni di euro (legge n. 197 del 29 dicembre 2022 - legge di bilancio 2023);

3.748,38 milioni di euro (legge n. 213 del 30 dicembre 2023 - legge di bilancio 2024);

Vista la delibera CIPESS n. 6 del 21 marzo 2024, registrata con osservazioni dalla Corte dei conti il 28 giugno 2024, con la quale è stato approvato con prescrizioni e raccomandazioni lo schema di Contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.a., comprensivo degli allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante;

Vista la nota del 18 luglio 2024 (prot. n. 10929) con la quale la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inoltrato ad ANAS S.p.a. la delibera CIPESS n. 6/2024 con richiesta di ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni in essa riportate;

Vista la nota di ANAS S.p.a. del 26 luglio 2024 (prot. n. 659649) con la quale è stata trasmessa la documentazione contrattuale aggiornata tenendo conto delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella delibera CIPESS n. 6/2024;

Visto il Contratto di programma 2021-2025, riformulato da ANAS S.p.a. tenendo conto delle prescrizioni e delle raccomandazioni impartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con la richiamata delibera n. 6/2024, sottoscritto in data 24 settembre 2024 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ANAS S.p.a.;

Visti gli allegati di seguito elencati, che costituiscono parte integrante del Contratto di programma:

«Allegato A» articolato nelle sezioni A1, A.2, A.3, A.4, A5 relativo al Piano pluriennale degli investimenti 2021-2025;

«Allegato B» relativo alla prestazione dei servizi che ANAS si obbliga ad erogare;

«Allegato C» recante la nota metodologica sui criteri di valutazione delle priorità e della redditività trasportistica, della sostenibilità ambientale e sociale degli interventi inseriti nel piano pluriennale dell'ANAS;

«Allegato D» concernente il metodo per l'attribuzione dei pesi per la valutazione dell'indicatore di priorità;

«Allegato E» inerente alla misurazione del traffico;

«Allegato G» relativo al cronoprogramma finanziario delle opere;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione del suddetto Contratto di programma 2021-2025, al fine di consentire lo svolgimento le attività oggetto dello stesso;

Decreta:

È approvato il Contratto di programma 2021-2025, sottoscritto in data 24 settembre 2024 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.a., comprensivo degli allegati tecnici nominativamente esplicitati all'art. 1 del Contratto medesimo, che ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.


Roma, 22 ottobre 2024

*Il Ministro delle infrastrutture  
e dei trasporti*  
SALVINI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2024  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,  
n. 4285

24A06727



DECRETO 27 novembre 2024.

**Programma del corso formativo e modalità di svolgimento dell'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, l'articolo 39 così come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto e, in particolare, gli articoli 27-bis e 29-bis;

Visto il comma 5 dell'art. 29-bis del predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, ai sensi del quale «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati:

a) le materie e le modalità di svolgimento del corso formativo;

b) l'oggetto e le modalità di svolgimento delle esercitazioni pratiche;

c) i quiz e le modalità di svolgimento della prova di idoneità finale;

d) il modello di attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche;

e) il modello di attestato di superamento della prova di idoneità finale;

f) le modalità di vigilanza e di svolgimento dei controlli da parte degli uffici competenti.»;

Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 29-bis, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

Decreta:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente decreto costituisce attuazione dell'art. 29-bis, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente decreto, si rinvia alla disciplina delle patenti nautiche di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 10 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 232 del 28 settembre 2021, al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti 30 agosto 2023, n. 142 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 luglio 2024, n. 124, in quanto applicabili.

Art. 2.

*Programma di esame*

1. Il programma di esame per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, è stabilito in allegato A.

Art. 3.

*Corso formativo*

1. Ai sensi dell'allegato II del decreto n. 142/2023 e dell'allegato I del decreto n. 124/2024, il corso formativo per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, consta di una fase di insegnamento teorico e di una fase di esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovre a motore.

2. L'insegnamento teorico ha una durata complessiva di almeno cinque ore, organizzato in lezioni frontali con frequenza obbligatoria in presenza di durata non superiore a due ore giornaliera. Le esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovre a motore hanno una durata di almeno cinque ore non consecutive.

3. Ad entrambe le attività di formazione il candidato si presenta munito di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

4. Eventuali assenze del candidato a lezioni teoriche frontali o ad esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovre a motore sono recuperate secondo le medesime modalità didattiche.

Art. 4.

*Esercitazioni pratiche di navigazione e manovra a motore*

1. Le esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovra a motore per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, sono svolte su unità da diporto di lunghezza minima di 5,90 metri con propulsione a motore di potenza superiore a 30 kW, iscritte nell'ATCN, ovvero nei registri delle imbarcazioni da diporto. È consentito l'utilizzo di unità da diporto di bandiera comunitaria solo se iscritte in un pubblico registro comunitario.

2. Le unità di cui al comma 1 hanno a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste per la navigazione entro sei miglia di distanza dalla costa di cui all'allegato V del decreto n. 146/2008 e sono oggetto di polizza di assicurazione per responsabilità civile, dotata di apposita clausola che estende la copertura assicurativa alle lesioni a persone e ai danni alle cose causate dallo svolgimento di attività d'esame.

3. Le esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovra a motore si svolgono in mare o in laghi o in specchi acquei navigabili dichiarati idonei dalla locale



autorità competente, secondo il programma di cui all'allegato A, e sono attestate secondo il modello di cui all'allegato C.

#### Art. 5.

##### *Prova di idoneità finale*

1. A conclusione del corso formativo di cui all'art. 3, il candidato affronta la prova di idoneità finale di cui all'art. 29-bis, commi 1 e 2, del decreto n. 146/2008.

2. La prova di idoneità finale è costituita da quindici quesiti, selezionati nell'ambito delle materie indicate nel programma di esame di cui all'allegato A, secondo lo schema di distribuzione di cui all'allegato B. Per ciascun quiz sono proposte tre risposte, di cui una sola esatta.

3. La prova è superata se il candidato fornisce almeno dodici risposte esatte nel tempo massimo di trenta minuti. La risposta omessa o espressa e poi corretta equivale a risposta errata.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni procedurali*

1. Prima dell'inizio di ciascun corso formativo e delle esercitazioni pratiche di navigazione e manovra a motore, la scuola nautica, il consorzio tra scuole nautiche o il centro di istruzione per la nautica presenta ad una delle autorità competenti per territorio al rilascio delle patenti nautiche di cui all'art. 28 del decreto n. 146/2008 comunicazione dell'inizio delle attività formative, comprensiva delle generalità e del codice fiscale dei partecipanti e dei rispettivi certificati medici di idoneità al conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1.

2. La comunicazione è presentata, anche con modalità telematica, su carta intestata della scuola nautica, del consorzio tra scuole nautiche o del centro di istruzione per la nautica. Sulla carta intestata è apposta una marca da bollo del valore di euro 16,00 debitamente annullata, o alla comunicazione è allegata la ricevuta del pagamento effettuato tramite portale PagoPA.

3. Copia della comunicazione, munita di numero di protocollo e di visto dell'autorità alla quale è stata presentata, costituisce, per i candidati ivi elencati, autorizzazione ad effettuare le esercitazioni pratiche di navigazione e manovra a motore, purché sia presente a bordo l'istruttore pratico della scuola nautica, del consorzio tra scuole nautiche o del centro di istruzione per la nautica. Per ogni singolo candidato, l'autorizzazione ha validità fino all'archiviazione della sua posizione amministrativa.

4. Per ciascun corso formativo, la scuola nautica, il consorzio tra scuole nautiche o il centro di istruzione per la nautica predispone apposito verbale secondo il modello di cui all'allegato D, datato e numerato progressivamente, recante l'elenco degli iscritti al corso formativo, debitamente identificati, i numeri delle relative domande di iscrizione al registro della scuola nautica, del consorzio tra scuole nautiche o del centro di istruzione per la nautica,

l'identificativo dei quiz selezionati dal database di cui all'art. 9 e l'esito della prova di idoneità finale per ogni singolo candidato.

5. Nel luogo, giorno e ora comunicati dalla scuola nautica, dal consorzio tra scuole nautiche o dal centro di istruzione per la nautica per lo svolgimento della prova di idoneità finale, il candidato si presenta munito di documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

6. Il verbale di idoneità finale, sottoscritto dal legale rappresentante della scuola nautica, del consorzio tra scuole nautiche o del centro di istruzione per la nautica è trasmesso, anche con modalità telematica, unitamente all'attestazione dell'effettuazione delle esercitazioni pratiche, all'autorità di cui al comma 1.

7. All'esito positivo della prova di idoneità finale, l'autorità di cui al comma 1 verifica il possesso dei requisiti morali dei candidati idonei ai sensi dell'art. 37 del decreto n. 146/2008 e, se del caso, provvede al rilascio della patente nautica entro 15 giorni dalla ricezione dei documenti giudiziali, previo il pagamento dei diritti previsti.

#### Art. 7.

##### *Vigilanza e verifica*

1. Le scuole nautiche, i consorzi tra scuole nautiche e i centri di istruzione per la nautica comunicano, anche con modalità telematica, all'autorità di cui all'art. 6, comma 1, nonché alla provincia, alla città metropolitana o alla provincia autonoma competenti per territorio, luogo, giorno e ora di svolgimento del corso formativo e dell'esame di idoneità finale, i nominativi dei partecipanti, nonché il collegamento di accesso in video conferenza per finalità di vigilanza e di verifica a campione.

2. Le autorità di cui al comma 1 accedono in qualunque momento all'aula dove si svolgono le lezioni frontali teoriche per verificare l'identità e la presenza dei candidati, la modalità di svolgimento della lezione teorica frontale e l'effettiva erogazione e regolarità della prova di idoneità finale a quiz.


3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il collegamento da remoto è ad accesso libero e immediato e non subordinato ad accettazione da parte del soggetto erogatore.

#### Art. 8.

##### *Candidati privatisti*

1. Ai sensi dell'art. 29-bis, comma 3, del decreto n. 146/2008, i candidati privatisti, in possesso dell'attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovre a motore rilasciato da una scuola nautica o un consorzio tra scuole nautiche, presentano istanza di ammissione alla prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, all'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio.

2. Il procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica di categoria D, tipo D1, è analogo a quello



previsto per il conseguimento della patente nautica di categoria A a motore con abilitazione alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa.

#### Art. 9.

##### *Gestione informatizzata della prova d'idoneità finale*

1. Si rinvia al disposto di cui all'art. 10 del decreto 10 agosto 2021.

#### Art. 10.

##### *Disposizioni finali*

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2024

*Il Ministro:* SALVINI

ALLEGATO A

Programma di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria D, tipo D1

#### 1. Teoria dello scafo.

##### 1.1 Nomenclatura delle parti principali dello scafo.

1.2. Effetti evolutivi dell'elica e del timone. Elementi di stabilità dell'unità.

#### 2. Motori.

Elementi di funzionamento dei sistemi di propulsione a motore. Irregolarità e piccole avarie che possono prevedere un intervento non specialistico. Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.

#### 3. Sicurezza della navigazione.

3.1 Uso degli estintori. Rischi derivanti dalla conduzione dell'unità sotto l'influenza dell'alcol o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3.2 Norme di sicurezza per la navigazione diurna entro sei miglia di distanza dalla costa, con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio in relazione alla navigazione effettivamente svolta e alla navigazione in solitario. Prevenzione degli incendi. Tipi di visite e loro periodicità. Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio, collisione, falla, incaglio, uomo in mare). Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono dell'unità. Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo. Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio.

#### 4. Manovre e condotta.

4.1 Precauzioni all'ingresso e all'uscita dei porti, per la navigazione in prossimità della costa o di specchi acquei dove si svolgono altre attività nautiche (nuoto, sci nautico, pesca subacquea, ecc.). Velocità consentite.

#### 4.2 Ormeccio, disormeccio, ancoraggio.

#### 4.3 Manovre.

#### 5. COLREG.

Nei limiti delle competenze necessarie alla navigazione diurna entro sei miglia di distanza dalla costa: norme per evitare collisioni e abbordi in mare, fanali luminosi e segnali diurni. Segnalamenti marittimi e norme di circolazione nelle acque interne.

#### 6. Meteorologia.

Nozioni di meteorologia, nei limiti delle competenze necessarie alla navigazione diurna entro sei miglia di distanza dalla costa.

#### 7. Navigazione.

Nozioni di navigazione stimata: tempo, spazio e velocità. Prora e rotta. Effetto del vento e della corrente sul moto dell'unità:

concetto di deriva e scarroccio. Pubblicazioni nautiche: Portolano.

#### 8. Normativa diportistica e ambientale:

a) poteri, doveri e responsabilità del comandante;

b) documenti da tenere a bordo delle unità da diporto;

c) elementi sulla disciplina delle attività balneari, dello sci nautico, della pesca sportiva e subacquea

d) elementi normativi sulla protezione dell'ambiente marino e sulle aree marine protette.

8.1 Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto, nei limiti della navigazione diurna entro sei miglia di distanza dalla costa:

a) codice della nautica da diporto, regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto;

b) ordinanze delle Autorità marittime o della navigazione interna locali.

#### 9. Esercitazioni pratiche di navigazione e manovra a motore.


Durante le esercitazioni il candidato dimostra di saper condurre l'unità a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno un 1/4 di miglio, effettuando con capacità e prontezza di azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all'ormeggio e al disormeggio dell'unità, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza. Il candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare. Nodi: gassa d'amante, nodo parlato, nodo di bitta, nodo di bozza.

ALLEGATO B

#### Prova di idoneità finale - Quiz

Distribuzione dei quesiti secondo i temi previsti dal programma di esame

Temi	Numero quesiti
Teoria dello scafo	1
Motore	2
Sicurezza	3
Manovre e condotta	2
Colreg e segnalamento marittimo	2
Meteorologia	1
Navigazione	1
Normativa diportistica e ambientale	3
<b>Totale</b>	<b>15</b>



**Attestazione delle esercitazioni pratiche di navigazione e manovra a motore**

CARTA INTESTATA

ATTESTAZIONE DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE DI NAVIGAZIONE E MANOVRA A MOTORE –  
PATENTE NAUTICA DI CATEGORIA D, TIPO D1

Si attesta che:

Il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ C.I. o \_\_\_\_\_ doc. di riconoscimento n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_, ha effettuato le esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovre a motore finalizzate al  
conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, della durata di almeno 5 ore non consecutive, svoltesi  
presso \_\_\_\_\_, nelle giornate del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, sull'unità \_\_\_\_\_ con n. iscrizione  
\_\_\_\_\_, assicurata con \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_,

della quale ha la disponibilità giuridica esclusiva in forza del seguente titolo:

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Timbro e firma

\_\_\_\_\_



**Modello di verbale del corso formativo**

## CARTA INTESTATA

## VERBALE DEL CORSO FORMATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA DI CATEGORIA D, TIPO D1, E DELLA PROVA DI IDONEITÀ FINALE

Si attesta che nei confronti del/della

Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ |

C.I. o | documenti di riconoscimento n. \_\_\_\_\_

rilasciato da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_:

- è stato erogato il corso formativo finalizzato al conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, domanda

di iscrizione n. \_\_\_\_\_ di cui al registro de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, svoltosi presso la sede di \_\_\_\_\_, alla via

\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, che il/la medesimo/a ha seguito in presenza nelle

giornate di \_\_\_\_\_ per complessive \_\_\_\_\_

ore;

- le esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovre a motore per n. \_\_\_\_\_ ore, come da attestazione allegata;

- la prova di idoneità finale, svolta in data \_\_\_\_\_, con riferimento ai quesiti con identificativo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, allegato per pronta verifica, che risulta superato con esito positivo con

n. \_\_\_\_\_ errori,

**Pertanto, risultando il/la candidato/a idoneo/a, si richiede l'emissione della patente nautica conseguita.**


\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma dell'esaminando/a

\_\_\_\_\_

Timbro e firma

\_\_\_\_\_



DECRETO 5 dicembre 2024.

**Approvazione dell'accordo con l'AMERICAN BUREAU OF SHIPPING, concernente delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO  
E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi, adottata a Londra il 23 giugno 1969 nella Conferenza diplomatica svoltasi presso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ed entrata in vigore il 18 luglio 1982, di seguito denominata «Convenzione»;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 958 «Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi», fatta a Londra il 23 giugno 1969, e sua esecuzione (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1974 - Suppl. ordinario n. 26);

Considerati gli emendamenti alla Convenzione stessa entrati in vigore con la risoluzione dell'IMO A.1084(28) adottata il 4 dicembre 2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1984, n. 46 recante «Disposizioni per la stazzatura delle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali» entrato in vigore il 2 aprile 1984;

Vista la circolare MSC-MEPC.5/Circular.16 del 24 gennaio 2022, relativa al «*Model Agreement for the Authorization of Recognized Organizations Acting on Behalf of the Administration*»;

Vista la circolare TM.5/Circ.6 del 19 maggio 2014 relativa a «*Unified Interpretations relating to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969*»;

Vista la circolare TM.7/Circ.1 del 28 febbraio 2014 relativa a «*Amendments adopted on 4 december 2013 to the international convention on tonnage measurement of ships, 1969*»;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 «Codice della navigazione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 18 aprile 1942;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 1952;

Considerato che American Bureau of Shipping è organismo autorizzato e affidato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE;

Vista l'istanza per la delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi ivi compresa la compilazione del quadro dei calcoli e del rilascio della «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)» dell'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping, acquisita al protocollo al n. 15830 del 18 maggio 2022, nonché le integrazioni alla domanda trasmesse con nota acquisita al protocollo al n. 23400 del 9 agosto 2024;

Considerato che l'organismo, già autorizzato e affidato, è in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente Accordo;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e trasporti deve assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia di stazza delle navi;

Decreta:

Art. 1.

All'organismo American Bureau of Shipping, con rappresentanza in Italia presso ABS Italy S.r.l., P.iva 001196580995, con sede legale in via Al Porto Antico n. 23, Edificio Millo, Genova, è delegato lo svolgimento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici alla determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi ivi compresa la compilazione del quadro dei calcoli e del rilascio della «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)».

Art. 2.

Le modalità e le condizioni di svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 sono specificate nell'Accordo, sottoscritto in data 27 novembre 2024, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e American Bureau of Shipping che costituisce parte integrante del presente decreto.


Art. 3.

L'accordo di cui all'art. 2 assume vigenza dalla data di sottoscrizione e costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2024

Il direttore generale: SCARCHILLI



## ACCORDO

PER LA DELEGA DEI SERVIZI STATUTARI RIGUARDANTI LA DETERMINAZIONE DELLA STAZZA LORDA E NETTA PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA STAZZATURA DELLE NAVI

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

E

AMERICAN BUREAU OF SHIPPING

## Premessa

Il presente Accordo è stipulato in conformità alla normativa internazionale e nazionale vigente e, in particolare ai sensi della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi, adottata a Londra il 23 giugno 1969, di seguito denominata «Convenzione ITC69» ed è stato predisposto sulla base del modello di cui alla circolare IMO MSC-MEPC.5/Circ.16 ed in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti risoluzioni IMO con i relativi allegati:

i. A.1070(28) «Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO»;

ii. Risoluzione MSC.349(92) «Codice IMO per gli organismi riconosciuti», ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

## Considerato

che la Convenzione ITC69, adottata da una Conferenza svoltasi sotto l'egida dell'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa - IMCO, (ora Organizzazione marittima internazionale IMO) in data 23 giugno 1969, che prevede il rilascio di un «Certificato internazionale di stazzatura», di seguito indicato «Certificato internazionale di stazza (1969)», è entrata in vigore il 18 luglio 1982;

che la Convenzione ITC69 è stata ratificata, con legge 22 ottobre 1973, n. 958, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1974 - Suppl. ordinario n. 26;

che il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1984, n. 46, recante «Disposizioni per la stazzatura delle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali» è entrato in vigore il 2 aprile 1984;

che la risoluzione dell'IMO A.1084(28), adottata il 4 dicembre 2013, riporta gli emendamenti alla Convenzione ITC69;

che l'organismo American Bureau of Shipping è organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi, e successive modifiche ed integrazioni;

che l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping è stato già autorizzato e affidato per conto dell'amministrazione, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni.

Viste, inoltre,

la circolare TM.5/Circ.6 del 19 maggio 2014 inerente «*Unified Interpretations relating to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969*»;

la circolare TM.7/Circ.1 del 28 febbraio 2014 inerente «*Amendments adopted on 4 december 2013 to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969*»;

viene stipulato il presente Accordo:

per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Amministrazione): dott.ssa Patrizia Scarchilli, dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in qualità di direttore della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

per l'organismo riconosciuto: American Bureau of Shipping (di seguito ABS), l'Ing. Paolo Puccio, nato il 16 dicembre 1963 a Trieste, dirigente di ABS Italy srl, il quale agisce in forza della procura del 31 agosto 2022, rilasciata da Dhaval Mehta, amministratore unico di ABS Italy S.r.l. recante P.iva 01196580995, con sede legale in Genova, via Al Porto Antico n. 23, Edificio Millo, a sua volta delegato, con *power of attorney* del 14 luglio 2022, da Christopher J. Wiernicki, Chairman, *President and CEO* dell'American Bureau of Shipping con sede in City Plaza Drive, Spring, Texas, 77389.

Il presente Accordo è composto da quattordici articoli e da tre allegati, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.

## Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1.1 Costituisce oggetto del presente Accordo l'affidamento dei compiti di ispezione e di controllo e delle operazioni strumentali di stazzatura delle navi, ivi compresa la compilazione del quadro dei calcoli, e del rilascio della «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)», propedeutici all'emissione del «Certificato internazionale di stazza (1969)» ai sensi dell'art. 7 della Convenzione per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della suddetta Convenzione internazionale.

1.2 L'organismo riconosciuto ABS svolge i compiti ed emette la «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)», unitamente al quadro dei calcoli, di cui al comma 1.1, per le navi che ha in classe e per le quali ha emesso i certificati oggetto di autorizzazione ed ha svolto i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati oggetto di affidamento, come specificato nel decreto dirigenziale 28 novembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* S.G. n. 295 del 19 dicembre 2022, di approvazione dell'Accordo di delega all'ABS dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle Convenzioni internazionali.

1.3 Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta delega concessa all'ABS e comprende altresì:

allegato 1 recante il modello della «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)»;


allegato 2 recante il modello del «Quadro dei calcoli di stazza» da allegare alla «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)»;

allegato 3 recante gli obblighi di informazione e rapporti di ABS con l'amministrazione.

## Art. 2.

*Condizioni generali*

2.1 I compiti affidati dall'amministrazione all'ABS comprendono i seguenti servizi di certificazione statutaria per le navi che ricadono nell'ambito di applicazione di cui agli articoli 3 e 4 della Convenzione ITC69: l'esecuzione delle visite a bordo, dei controlli e delle operazioni strumentali di stazzatura, delle navi registrate in Italia e classificate con ABS, al fine di calcolare o verificare i valori della stazza lorda e netta, in conformità ai requisiti della Convenzione, unitamente ai successivi emendamenti, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e di compi-



lare e rilasciare la «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)» (allegato 1) e il «quadro dei calcoli» (allegato 2), finalizzati all'emissione del Certificato internazionale di stazza (1969) da parte dell'Autorità marittima competente.

2.2 I compiti affidati comprendono anche la validazione di piani, manuali, disegni ed elaborati tecnici in conformità alla Convenzione ITC69, linee guida IMO nella loro versione aggiornata, nonché ad eventuali istruzioni aggiuntive dell'amministrazione correlati al rilascio della «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)», ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'amministrazione. L'attività di validazione deve risultare da atto formale.

Al fine di poter svolgere tali attività complementari, il ABS dovrà adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.4 dell'allegato 3 del presente Accordo.

2.3 ABS, nell'espletamento dei compiti affidati di cui al punto 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'amministrazione, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarità accertate, per problematiche scaturite dalle attività affidate di cui al punto 2.1 del presente Accordo e anche nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali e a riferire all'amministrazione.

2.4 Qualora una nave in navigazione internazionale, registrata in Italia e in classe con ABS, sia ispezionata in un porto estero per motivi relativi alla certificazione di stazza, l'amministrazione intraprenderà un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito di un controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarirne la natura, anche con riferimento ad eventuali responsabilità dell'organismo stesso.

2.5 I servizi statuari resi da ABS, ai sensi del punto 2.1 e del 2.2 del presente Accordo, sono accettati come servizi resi dall'amministrazione, a condizione che ABS operi in conformità con quanto previsto dalla Convenzione ITC69, in accordo con le seguenti risoluzioni dell'International Maritime Organization (IMO) e con i relativi emendamenti:

codice IMO per gli organismi riconosciuti (RO Code), di cui alla risoluzione MSC.349 (92) del 21 giugno 2013 a eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2.6 La concessione da parte dell'amministrazione, su istanza di ABS, di eventuali ulteriori affidamenti che non rientrano tra quelli previsti dal presente Accordo, finalizzati ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivati dalla Convenzione ITC69, è valutata da parte dell'amministrazione caso per caso e concordata con l'organismo stesso. Tali affidamenti all'organismo saranno introdotti mediante un atto integrativo del presente Accordo.

2.7 Nel caso in cui nuove certificazioni siano rese obbligatorie dagli strumenti applicabili, su istanza di ABS l'amministrazione delega la nuova certificazione mediante atto integrativo del presente Accordo.

2.8 L'organismo ABS si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse in particolare ABS e il suo personale non svolgono alcuna attività che possa entrare in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità in relazione ai servizi per cui è affidato indicati all'art. 2 del presente accordo. ABS ed il suo personale responsabile dell'esecuzione dei suddetti servizi non devono essere il progettista, il costruttore, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore o il gestore di quanto soggetto ai menzionati servizi, né il rappresentante autorizzato di questi soggetti. ABS non deve dipendere sostanzialmente da una singola impresa commerciale per le sue entrate.

2.9 L'organismo ABS ha una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

2.10 L'organismo ABS, cui compete la vigilanza dei lavori di trasformazione o riparazione della nave, qualora nel corso di tali lavori rilevi l'esigenza di una eventuale ristazzatura, deve darne comunicazione all'Autorità marittima competente che dispone la ristazzatura stessa.

2.11 L'organismo esegue altresì la ristazzatura della nave nei casi previsti dalla normativa di riferimento.

#### Art. 3.

##### *Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni*

3.1 L'organismo ABS riconosce che l'interpretazione della Convenzione ITC69 e di tutte le norme applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzione dei requisiti richiesti da detta Convenzione e dalle norme applicabili sono prerogativa dell'amministrazione e collabora alla loro definizione ove necessario.

#### Art. 4.

##### *Informazioni e contatti*

4.1 L'organismo ABS riferisce all'amministrazione le informazioni relative ai compiti affidati secondo le specifiche, le modalità e la frequenza riportate nell'allegato 3 del presente Accordo.

4.2 I punti di contatto dell'amministrazione, cui ABS è tenuto a riferire le informazioni del punto 4.1, sono comunicati tempestivamente dall'amministrazione all'indirizzo di posta certificata di ABS. Analogamente, l'organismo, all'atto di sottoscrizione del presente accordo, comunica all'amministrazione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

4.3 Per le navi registrate in Italia e classificate con ABS, l'organismo garantisce all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio della «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)» da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'allegato 3.

4.4 Per le navi non registrate in Italia, l'amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera, dell'armatore, nonché di altri soggetti aventi diritto, alle informazioni a disposizione di ABS riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.


4.5 ABS invia con frequenza annuale all'amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti emessi dall'organismo applicabili alle navi relativamente alle tematiche del presente accordo e alle attività svolte ai sensi del punto 2.1 o fornisce l'accesso in via informatica a dette norme e regolamenti.

4.6 L'amministrazione fornisce ad ABS tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività affidata.

4.7 ABS si impegna a sottoporre all'amministrazione, redatti in lingua italiana e/o inglese, tutte le norme tecniche, le istruzioni e i modelli di rapporto relativi ai servizi statuari affidati svolti dall'organismo di cui al punto 2.1 del presente Accordo, nonché a trasmettere tempestivamente eventuali integrazioni e variazioni.

4.8 ABS dichiara di essere consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione, di cui al presente articolo e specificati nell'allegato 3 del presente Accordo, al fine di consentire all'amministrazione di verificare che i servizi statuari affidati siano svolti con propria soddisfazione e che il mancato rispetto di tali obblighi giustifica l'amministrazione all'attivazione della procedura di sospensione della delega secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente Accordo.

4.9 L'amministrazione e ABS riconoscono l'importanza della collaborazione tecnica e concordano di cooperare in tal senso e di mantenere un dialogo efficace. L'amministrazione sceglie di contribuire al processo di sviluppo da parte di ABS di nuove norme o modifica di norme esistenti riguardanti le operazioni di stazzatura delle navi, attraverso la partecipazione di soggetti designati dall'amministrazione, i quali riceveranno le bozze di nuovi regolamenti con l'informativa via



posta elettronica funzionale o altri mezzi equivalenti. ABS tiene conto, facendo le proprie valutazioni, di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'amministrazione.

4.10 Analogamente, l'amministrazione contatta ABS mediante posta certificata nel caso di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega dei compiti di certificazione e servizi statuari di cui al punto 2.1 del presente Accordo.

#### Art. 5.

##### *Monitoraggio e verifiche*

5.1 L'amministrazione verifica che i compiti affidati indicati al punto 2.1 del presente Accordo siano svolti con propria soddisfazione, valutando anche la permanenza in capo ad ABS dei requisiti che ne hanno consentito l'affidamento, mediante *audit*, ispezioni, indagini supplementari o altre attività di monitoraggio.

5.2 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare in occasione delle stesse.

5.3 La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non può essere superiore a due anni.

5.4 L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni momento ad ulteriori verifiche che riterrà opportune dando ad ABS trenta giorni di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate, a campione, delle navi registrate in Italia e certificate dall'organismo stesso.

5.5 Un rapporto biennale sulle verifiche compiute dall'amministrazione sarà comunicato all'organismo che farà conoscere le sue osservazioni all'amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto.

5.6 L'amministrazione, preso atto delle considerazioni del ABS, ne terrà debito conto per la valutazione dei compiti svolti in virtù del presente Accordo.

5.7 Nel corso delle verifiche, ABS si impegna a mettere a disposizione degli ispettori dell'amministrazione incaricati tutte le istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

5.8 Nel corso delle verifiche, ABS si impegna a garantire agli ispettori dell'amministrazione l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'organismo.

5.9 Le spese relative al monitoraggio e alle verifiche sono a carico di ABS sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse.

#### Art. 6.

##### *Compensi per i servizi di certificazione statutaria*

6.1 I compensi per le attività affidate di cui al presente Accordo svolte da ABS per conto dell'amministrazione, sono addebitati dall'organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.

6.2 L'amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra ABS e i soggetti richiedenti.

#### Art. 7.

##### *Obblighi di riservatezza*

7.1 Per quanto riguarda le attività previste dal presente Accordo, sia ABS che l'amministrazione sono vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui ai seguenti commi.

7.2 ABS, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'amministrazione in relazione ai servizi affidati, senza il consenso dell'amministrazione stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario all'organismo per svolgere i compiti di certificazione e servizi statuari in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi derivanti dal rapporto dell'organismo con le amministrazioni dello Stato di bandiera e con le altre organizzazioni internazionali, nonché gli obblighi di legge o derivanti da convenzioni internazionali.

7.3 Salvo quanto altrimenti previsto nel presente Accordo, l'amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata da ABS in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso sono esclusi dalle norme di riservatezza le relazioni alla Commissione europea, agli altri stati membri, nonché gli obblighi di legge o derivanti da convenzioni internazionali.

#### Art. 8.

##### *Ispettori*

8.1 Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla Convenzione oggetto del presente Accordo, ABS si impegna ad incaricare ingegneri navali o altri periti stazzatori abilitati che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze di ABS stesso mediante un rapporto contrattuale di lavoro che escluda la possibilità di svolgere attività che configurino anche solo potenzialmente un conflitto di interessi e rispondenti ai requisiti minimi fissati dall'art. 138 del Codice della navigazione e dagli articoli 306 e 307 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.


8.2 L'amministrazione può consentire, in via eccezionale, valutando caso per caso le motivazioni, l'utilizzo di ispettori alle dipendenze esclusive di altri organismi autorizzati ed affidati dall'amministrazione, con i quali ABS stesso abbia preso accordi. A tale riguardo la Direzione generale dell'organismo (o la sede principale in Italia) ABS richiede quanto prima al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di tale utilizzo specificando le motivazioni alla base dell'esigenza nonché gli ambiti nei quali detti ispettori saranno impegnati. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, valutata detta richiesta, può nominare un ispettore esclusivo di altro organismo o, eventualmente, non accettare tale utilizzo dandone tempestivamente comunicazione ad ABS.

8.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi di ABS sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

8.4 In conformità con gli strumenti applicabili, ABS può scegliere di avvalersi di servizi che influiscano sulla conformità ai requisiti o accettare il lavoro di una terza parte approvata da ABS.

ABS garantisce di controllare completamente la prestazione di tali servizi attraverso il proprio sistema di gestione della qualità. Ai fini della responsabilità nei confronti dell'amministrazione, il lavoro svolto dall'organizzazione di cui si è avvalso, o dal fornitore di servizi, costituisce lavoro di ABS.

8.5 In ogni caso, ABS si impegna a non avvalersi di terze parti per i servizi di certificazione statutaria di cui all'art. 2 del presente accordo.



## Art. 9.

*Responsabilità*

9.1 Qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali o patrimoniali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente di ABS, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte di ABS nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano conseguenza dell'operato dell'organismo medesimo.

9.2 ABS si impegna a disporre, entro trenta giorni dalla decorrenza del presente Accordo, di una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al punto 9.1 nonché a garanzia dei rischi derivanti dall'attività affidata di cui all'art. 2 e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo.

9.3 ABS trasmette all'amministrazione copia della polizza assicurativa di cui al precedente comma.

## Art. 10.

*Sospensione e revoca dell'affidamento*

10.1 L'amministrazione, qualora ritenga che l'organismo ABS non possa più svolgere per suo conto i compiti ad esso affidati dal presente Accordo, sospende, con proprio decreto, l'affidamento, previa contestazione all'organismo dei relativi motivi, fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.

10.2 La sospensione può essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 10.1.

10.3 Nel caso in cui l'amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 10.1, perché ritiene che ABS non svolga più con efficacia ed in modo soddisfacente i compiti ad esso affidati, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali ABS dovrà ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, l'amministrazione, con proprio decreto revoca l'affidamento.

10.4 L'amministrazione revoca con decreto l'affidamento nei casi in cui la Commissione europea revochi il riconoscimento all'organismo ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 e nel caso in cui l'organismo non sia più organismo autorizzato ed affidato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 11.

*Spese*

11.1 I costi per le procedure di affidamento, per il monitoraggio e le verifiche di cui all'art. 5 del presente Accordo e per il rilascio della «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)», sono a carico di ABS.

11.2 Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe, alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 restano a carico di ABS le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'art. 5 del presente Accordo.

11.3 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi di cui ai precedenti commi 11.1 e 11.2, entro sessanta giorni dalla data del decreto tariffe di cui al citato comma 11.2, comporta la revoca dell'Accordo.

## Art. 12.

*Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo*

12.1 Il presente Accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula. Trascorso tale periodo, l'amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega ad ABS dei compiti previsti all'art. 2 del presente Accordo in base alle esigenze della propria flotta.

12.2 Ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno un anno.

12.3 Fatto salvo quanto previsto al punto 2.6, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti del presente Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'Accordo si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.

12.4 Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza di ABS, da presentare almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'Accordo vigente.

## Art. 13.

*Interpretazione dell'Accordo*

13.1 Il presente Accordo viene interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano.

## Art. 14.

*Foro competente*

14.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti sarà decisa dal Foro di Roma.

14.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:

per l'amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

per l'American Bureau of Shipping, presso la sua rappresentanza in Italia denominata ABS Italy S.r.l., P.iva 001196580995, in via Al Porto Antico n. 23 - Edificio Millo, Genova.

Letto, approvato e sottoscritto

*p. American Bureau of Shipping*  
PUCCIO

*p. Il Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti*

*Il direttore generale  
per il mare, il trasporto marittimo  
e per vie d'acqua interne*

SCARCHILLI



DICHIARAZIONE N. \_\_\_\_\_  
STATEMENT N. \_\_\_\_\_

DEL \_\_\_\_\_  
dated  
ai fini del rilascio del  
for the purpose to issue the

Organismo  
Riconosciuto  
  
.....

**CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI STAZZA (1969)**  
**INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)**

Si dichiara che la nave di tipo \_\_\_\_\_  
We hereby certify that the vessel type

in<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ denominata:  
in<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ named

(ex nome \_\_\_\_\_ )  
ex name

di bandiera \_\_\_\_\_, costruita da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
flag \_\_\_\_\_ built by \_\_\_\_\_ at

in data \_\_\_\_\_  
on the

N. di costruzione \_\_\_\_\_ dell'Armatore \_\_\_\_\_  
Hull No. \_\_\_\_\_ Owner

iscritta al ..... con N. \_\_\_\_\_ e presso la Capitaneria di porto di \_\_\_\_\_  
Registered to the ..... with No. \_\_\_\_\_ Port of Registry

con N. \_\_\_\_\_  
Official No.

è stata sottoposta alle operazioni di stazzatura in applicazione della legge 22 ottobre 1973 N. 958 di ratifica ed esecuzione della *Convenzione internazionale del 1969 per la stazzatura delle navi* e relativo DPR N. 46 del 2-2-1984. In esito a tali operazioni ed ai relativi calcoli eseguiti, di cui all'allegato Quadro dei calcoli, i valori di stazza risultano i seguenti:

has been measured in application of law No. 958 of 22 October 1973 enforcing the "International Tonnage Convention 1969" and relevant DPR No.46 of 02/02/1984. According to the above measurements and calculations (see attached "Tonnage calculations Table"), we have the following tonnage values:


**STAZZA LORDA**  
**GROSS TONNAGE** \_\_\_\_\_  
**STAZZA NETTA**  
**NET TONNAGE** \_\_\_\_\_

Sono qui di seguito riportati i dati della nave previsti nel Certificato di stazza.  
We are herewith enclosing the data of the vessel reported in the Tonnage Certificate.

Rilasciata a: \_\_\_\_\_ il: \_\_\_\_\_  
Issued at: \_\_\_\_\_ on: \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_  
L'OR .....

<sup>(1)</sup> Materiale dello scafo <sup>(1)</sup> Hull material






<p style="text-align: center;"><b>SPAZI ESCLUSI (regola 2(5))</b> <i>EXCLUDED SPACES (Regulation 2 (5))</i></p> <p>Contrassegnare con un asterisco (*) gli spazi sopracitati comprendenti contemporaneamente spazi inclusi e spazi esclusi. <i>An asterisk (*) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spaces.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>NUMERO DI PASSEGGERI (Regola 4(1))</b> <i>NUMBER OF PASSENGERS (Regulation 4 (1))</i></p> <p>Numero di passeggeri in cabine con non oltre 8 cuccette <i>Number of passengers in cabins with not more than 8 berths</i> _____</p> <p>Numero dei rimanenti passeggeri <i>Number of other passengers</i> .....</p>
<p>Immersione fuori ossatura (Regola 4(2)) <i>Moulded draught (Regulation 4 (2))</i> .....</p>	
<p>Data e luogo della prima stazzatura: <i>Date and place of original measurement</i></p>	
<p>Data e luogo dell'ultima ristazzatura: <i>Date and place of last previous remeasurement</i></p>	



**OSSERVAZIONI:**  
**REMARKS**

- Lunghezza fuori tutto della nave:  
*Overall length*
- “Lunghezza (Articolo 2(8))”:  
*Length (Article 2(8))*
- “Larghezza (Regola 2(3))”:  
*Breadth (Regulation 2(3))*
- “Altezza (Regola 2(2))”:  
*Moulded Depth (Regulation 2(2))*

(Dimensioni come da Atto di Nazionalita' conformi alla Convenzione Internazionale sulla Stazzatura delle Navi 1969)  
*(Dimensions as for Certificate of Registry in accordance with the International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969)*



**QUADRO DEI CALCOLI DI STAZZA**

*TONNAGE CALCULATIONS TABLE*

**Allegato alla Dichiarazione N. \_\_\_\_\_**

*Attached to the Statement N.*

**del \_\_\_\_\_**  
*dated*

Organismo Riconosciuto



ai fini del rilascio del Certificato Internazionale di Stazza (1969) per la nave  
*for the purpose to issue the International Tonnage Certificate (1969) for the ship*

( \_\_\_\_\_ )

**CALCOLI DI STAZZA**

*TONNAGE CALCULATIONS*

**1. STAZZA LORDA (GT):**

*Gross Tonnage*

Dimensioni principali della nave:

*Main dimensions of the ship:*

L = \_\_\_\_\_ B = \_\_\_\_\_ D = \_\_\_\_\_

Altezza fino al ponte superiore

D = \_\_\_\_\_ m

*Depth to Upper Deck*

Immersioni fuori ossatura


d = \_\_\_\_\_ m

*Moulded draught*

Denominazione dello spazio <i>Name of space</i>	Ubicazione <i>Location</i>	Lunghezza (m) <i>Length (m)</i>	Volume (m <sup>3</sup> ) <i>Volume (m<sup>3</sup>)</i>
<b>Sottoponte</b> <i>Underdeck</i>			
Volume sottoponte VS <i>Underdeck volume</i>			
<b>Interponte completo</b> <i>Tweendeck</i>			
<b>Casseri o tughe</b> <i>Quarted-deck or Deck House</i>			
<b>Altre sovrastrutture</b> <i>Other Superstructures</i>			
<b>Boccaporte</b> <i>Hatchways</i>			
Volume soprastante al ponte superiore <i>Volume above the upper deck</i>			
VOLUME TOTALE <i>TOTAL VOLUME</i> V =			
K <sub>1</sub> =			

**STAZZA LORDA K<sub>1</sub> \* V = \_\_\_\_\_**

*Gross Tonnage*



**2. STAZZA NETTA (NT):**

*Net Tonnage*

Numero di passeggeri in cabine con non oltre 8 cuccette

N<sub>1</sub> = \_\_\_\_\_

*Number of passengers in cabins with not more than 8 berths*

Numero dei rimanenti passeggeri

N<sub>2</sub> = \_\_\_\_\_

*Number of other passengers*

Denominazione dello spazio <i>Name of space</i>	Ubicazione <i>Location</i>	Lunghezza (m) <i>Length (m)</i>	Volume (m <sup>3</sup> ) <i>Volume (m<sup>3</sup>)</i>
<b>Sottoponte</b> Underdeck			
<b>Boccaporte</b> <i>Hatchways</i>			
VOLUME V <sub>c</sub> =			
d = _____	D = _____	(4d / 3D) <sup>2</sup> = _____	
K <sub>2</sub> * V <sub>c</sub> * (4d / 3D) <sup>2</sup>	= _____ * _____ * _____	= _____	= _____
K <sub>2</sub> * V <sub>c</sub> * (4d / 3D) <sup>2</sup>	= _____ * 0.25 * GT	= _____	
N <sub>1</sub> = _____	N <sub>2</sub> = _____	N <sub>1</sub> + N <sub>2</sub> / 10 = _____	
K <sub>3</sub> * [N <sub>1</sub> + N <sub>2</sub> / 10]	= _____ * _____	= _____	
NT = 0.30 * GT	= 0.30 * _____	= _____	

**STAZZA NETTA =** \_\_\_\_\_

*Net Tonnage*



ALLEGATO 3

## ALL'ACCORDO

PER LA DELEGA DEI SERVIZI STATUTARI RIGUARDANTI LA DETERMINAZIONE DELLA STAZZA LORDA E NETTA PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA STAZZATURA DELLE NAVI

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

E

AMERICAN BUREAU OF SHIPPING

## 1. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E RAPPORTI DI AMERICAN BUREAU OF SHIPPING CON L'AMMINISTRAZIONE

1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto da AMERICAN BUREAU OF SHIPPING per conto dell'amministrazione, a seguito dell'affidamento di cui all'art. 2 dell'Accordo, sono i seguenti:

1.1.1 trasmettere all'amministrazione una copia di ogni «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)» corredata del relativo quadro di calcolo;

1.1.2 informare l'amministrazione sulle inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;

1.1.3 garantire all'amministrazione, su richiesta, l'accesso a tutti i piani, i documenti e i rapporti di ispezione, finalizzati e propedeutici al rilascio della «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)» e relativo quadro di calcolo;

1.1.4 fornire all'amministrazione, entro novanta giorni dalla stipula del presente Accordo, l'elenco di piani, manuali, disegni, etc., correlati al rilascio della «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)» di cui al punto 2.1 del presente Accordo. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attività da svolgere;

1.1.5 fornire all'amministrazione accesso a tutte le norme e i regolamenti pubblicati da AMERICAN BUREAU OF SHIPPING e applicabili alle navi in relazione alla Convenzione ITC69 e alle norme applicabili alle attività svolte ai sensi dell'art. 2 del presente Accordo, provvedendo ai relativi aggiornamenti;

1.1.6 fornire all'amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi affidati previsti dal presente Accordo e che prestano la loro attività alle esclusive dipendenze del AMERICAN BUREAU OF SHIPPING;

1.1.7 fornire eventuali ulteriori informazioni all'amministrazione, ove in tal senso concordato, anche con semplice scambio di corrispondenza con la rappresentanza in Italia di AMERICAN BUREAU OF SHIPPING;

1.1.8 fornire all'amministrazione i modelli, le *check list* e/o le metodologie di calcolo adottate sempre aggiornati relativi ai compiti affidati previsti dal presente Accordo;

1.1.9 mettere a disposizione dell'amministrazione un collegamento telematico attivo h 24 con AMERICAN BUREAU OF SHIPPING, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta ai sensi del presente Accordo. L'amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche e statistiche in base a parametri qualitativi e strutturali delle navi e per periodo di tempo.

1.2 AMERICAN BUREAU OF SHIPPING adempie, nei confronti dell'amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1, con avviso tramite PEC e/o consentendo di acquisire le medesime tramite collegamento telematico di cui al punto 1.1.9.

1.3 AMERICAN BUREAU OF SHIPPING informa l'amministrazione quando una nave è risultata operare con deficienze ed irregolarità tali che le condizioni della nave non corrispondono ai dati riportati nel Certificato internazionale di stazza (1969), ai requisiti applicabili della Convenzione ITC69 e/o alle prescrizioni nazionali. Analogamente, qualora non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'organismo, quest'ultimo consulerà immediatamente l'amministrazione e, ottenuto il consenso, invaliderà la «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)» dandone immediatamente informazione all'Autorità marittima che ha emesso il Certificato internazionale di stazza (1969).

1.4 L'organismo AMERICAN BUREAU OF SHIPPING informa per iscritto l'armatore e l'Autorità marittima competente immediatamente in caso di errata reportazione nella «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)» e/o nel relativo quadro di calcolo.

1.5 Se eventuali irregolarità relative al Certificato internazionale di stazza (1969) riscontrate a bordo non sono state rettifiche entro un mese, l'organismo AMERICAN BUREAU OF SHIPPING informerà l'amministrazione, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'organismo stesso. Tale comunicazione dovrà pervenire, altresì, all'Autorità marittima che ha rilasciato il relativo Certificato internazionale di stazza (1969) ed alla Capitaneria di porto di iscrizione della nave.

1.6 L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio della «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)» e della comunicazione di eventuali modifiche alla nave intervenute dopo il rilascio della stessa.

1.7 Nel caso in cui una nave registrata in Italia manifesti una deficienza che riguardi il Certificato internazionale di stazza (1969), l'organismo AMERICAN BUREAU OF SHIPPING ne informa l'amministrazione descrivendo la deficienza. Se la nave è all'estero l'ispettore dell'organismo stesso si accerterà che il comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del porto. Di tale accertamento si farà menzione nel rapporto di visita.

24A06646

## PRESIDENZA

## DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 5 novembre 2024.

**Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l'anno 2022.**IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», e, in particolar modo, l'art. 47, concernente l'Agenda digitale italiana;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli



uffici giudiziari», e, in particolare, l'art. 24-ter, concernente «Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 239, comma 1, il quale, così come modificato dall'art. 32, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede che: «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale»;

Visto l'art. 239, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 1, comma 620, della richiamata legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, successivamente, dall'art. 32, comma 1, lettera a), n. 2), del menzionato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ai sensi del quale «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalità di cui al comma 1»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019 al n. 1580, che istituisce il «Dipartimento per la trasformazione digitale» quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese, assicurando il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;

Visto il decreto del Segretario generale del 24 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 2019 al n. 1659, con cui si è provveduto a disciplinare l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale, come successivamente modificato dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 settembre 2020 al n. 2159;


Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 giugno 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale, n. 190 del 10 agosto 2021, con cui si è disposto il riparto delle risorse del fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, stanziato sul Capitolo di spesa n. 920 ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che ha istituito, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale, un'unità di missione di livello generale dedicata alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»);

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 settembre 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale, n. 219 del 7 dicembre 2021, con cui sono disciplinate le funzioni e l'organizzazione dell'Unità di missione costituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 101, e dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con cui il Sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2022 al n. 3010, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sen. Alessio Butti, è stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, e, in particolare, l'art. 2, comma 2, ai sensi del quale, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Sottosegretario si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;



Considerato che con la legge n. 178 del 2020, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, relativamente al «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione», istituito dall'art. 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, è stata prevista la stabilizzazione della relativa dotazione finanziaria, attraverso lo stanziamento a regime di una somma pari a 50 milioni di euro a partire dall'anno 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2023, recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026, pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto del citato Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, nel Supplemento ordinario n. 6 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2024;

Considerato che, con nota prot. DTD n. 1285 - P - del 6 marzo 2024 e con nota DTD n. 1507 - P - 18 marzo 2024, lo scrivente Dipartimento ha chiesto il riporto degli stanziamenti per l'anno 2024 sui capitoli di spesa n. 920 e 947;

Considerato che, con decreto del Vicesegretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 105/Bil del 26 marzo 2024, si è provveduto al riporto delle risorse finanziarie esistenti e non impegnate a chiusura dell'esercizio finanziario 2023, comprensivo dell'importo di euro 21.022.000,00, sul Capitolo di spesa n. 920 piano gestionale «30», di cui: euro 8.022.000,00 previsti originariamente dalla linea di attività «A» del decreto 21 Luglio 2022 e destinati «... alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno e progetti finalizzati a favorire l'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione delle piattaforme digitali nazionali, nonché la diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale», ed euro 13.000.000,00 previsti originariamente dalla linea di attività «B» del medesimo decreto e destinati «... alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno e progetti finalizzati a favorire l'attuazione della strategia nazionale dei dati pubblici, assicurare la valorizzazione, la qualità e la fruibilità del patrimonio informativo pubblico, nonché garantire lo sviluppo, il potenziamento e la piena interoperabilità delle basi di dati e delle anagrafi delle pubbliche amministrazioni»;

Ravvisata, la necessità di procedere alla rimodulazione delle già menzionate risorse finanziarie, non ancora impegnate alla data del presente decreto e pari all'importo di euro 21.022.000,00 sul predetto Capitolo di spesa n. 920, piano gestionale 30;

Decreta:

Art. 1.

#### Rimodulazione risorse

1. Le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, stanziato sul Capitolo di spesa n. 920, piano gestionale 30, per un importo di euro 21.022.000,00;

sono così rimodulate:

A. Euro 21.022.000,00

«per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno e progetti finalizzati a favorire: l'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione delle piattaforme digitali nazionali, nonché la valorizzazione, la qualità e la fruibilità del patrimonio informativo pubblico, anche mediante lo sviluppo, il potenziamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati del settore pubblico; l'innovazione tecnologica del Paese, la digitalizzazione delle imprese, lo sviluppo di reti di connettività ultra veloce fisse e mobili, anche in attuazione della Strategia italiana per la banda ultra-larga, lo sviluppo delle tecnologie emergenti, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale, anche in attuazione della Strategia italiana per l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo e la diffusione dei servizi e delle tecnologie digitali tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, inclusa la diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale; la partecipazione italiana a progetti e iniziative promosse da Organismi di cooperazione a livello europeo e internazionale nonché da Organizzazioni internazionali e da fora multilaterali per la definizione di politiche sul digitale».

Art. 2.

#### Disposizioni finali

1. Gli ambiti di intervento previsti all'art. 1, lettera A, sono realizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale attraverso la stipula di convenzioni o accordi con amministrazioni pubbliche, con enti pubblici o con società o consorzi a partecipazione pubblica ovvero con interventi diretti, anche a favore delle imprese, da parte del Dipartimento medesimo mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa applicabile sugli aiuti di Stato.

2. Gli interventi a cui sono destinate le risorse oggetto di rimodulazione con il presente decreto sono realizzati tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.


Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2024

*Il Sottosegretario di Stato:* BUTTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2024  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3091

24A06665



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 novembre 2024.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Voriconazolo Hameln», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 730/2024).

#### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;


Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 7 del 10 gennaio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2024, con la quale la società Hameln Pharma Plus GmbH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Voriconazolo Hameln» (voriconazolo);



Vista la domanda presentata in data 7 marzo 2024 con la quale la società Hameln Pharma Plus GmbH ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Voriconazolo Hameln» (voriconazolo);

Vista la delibera n. 16 del 22 maggio 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale VORICONAZOLO HAMELN (voriconazolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 050792011 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 68,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 113,06.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Voriconazolo Hameln» (voriconazolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Voriconazolo Hameln» (voriconazolo) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta non ripetibile limitativa su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti internista, infettivologo, ematologo, oncologo, pneumologo (RNRL).

Art. 3.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 novembre 2024

*Il Presidente:* NISTICÒ

24A06708

DETERMINA 5 dicembre 2024.


**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lyrica», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 756/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale



dell' Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell' Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell' articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell' Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell' articolo 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l' incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all' art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l' art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell' utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l' autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l' Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l' Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l' art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell' AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell' Agenzia al link <https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata>

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell' articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 451 del 11 luglio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 8 agosto 2024, con la quale la società Abacus medicine A/S è stata autorizzata all' importazione parallela del medicinale «Lyrica» (pregabalin) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell' art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata il 10 settembre 2024 con la quale la società Abacus medicine A/S ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Lyrica» (pregabalin);

Vista la delibera n. 43 del 24 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell' AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l' approvazione dei medicinali ai fini dell' autorizzazione all' immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d' ufficio;

Determina:

Art. 1.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale LYRICA (pregabalin) nella confezione sotto indicata è classificato come segue.

Confezione:


«150 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (PVC/ALU) - A.I.C. n. 050935028/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 18,14;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,94;

Nota AIFA: 4.



## Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lyrica» (pregabalin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

## Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 dicembre 2024

*Il Presidente:* NISTICÒ

24A06709

DETERMINA 5 dicembre 2024.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nelip», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 758/2024).

## IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del

farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazione;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e e successive modificazione;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;


Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003,



n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 45 del 21 febbraio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 55 del 6 marzo 2023, con la quale la società Chemo Iberica S.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atorvastatina Chemo Iberica» (atorvastatina);

Vista la domanda presentata in data 14 luglio 2023 con la quale la società S.F. Group S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Atorvastatina Chemo Iberica» (atorvastatina);

Visto il trasferimento a nuova ditta e la variazione di denominazione da «Atorvastatina Chemo Iberica» di Chemo Iberica S.A. a «NELIP» di S.F. Group S.r.l., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 120 del 24 maggio 2024;

Vista la delibera n. 31 del 20 settembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Vista la delibera n. 52 del 23 ottobre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale NELIP (atorvastatina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 048248013 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,73;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,12;

Nota AIFA: 13.

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 048248025 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,99;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,36;

Nota AIFA: 13.

Confezione:

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 048248037 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,23.

Nota AIFA: 13;

Confezione:

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 048248049 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,14;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,27;

Nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale NELIP (atorvastatina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*


La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nelip» (atorvastatina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di



riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 dicembre 2024

*Il Presidente:* NISTICÒ

24A06710

DETERMINA 5 dicembre 2024.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zilbrysq», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 768/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scien-

tifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;


Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 489/2024 dell'11 settembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica



italiana - Serie generale - n. 226 del 26 settembre 2024, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di zilucoplan, «Zilbrysq»»;

Vista la domanda presentata in data 18 dicembre 2023 con la quale la società UCB Pharma S.A. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Zilbrysq» (zilucoplan);

Visti i pareri resi dalla commissione scientifica ed economica nella seduta del 8-12 luglio 2024 e nella seduta del 16-20 settembre 2024;

Vista la delibera n. 52 del 23 ottobre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale ZILBRYSQ (zilucoplan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Zilbrysq» è indicato come terapia aggiuntiva alla terapia *standard* per il trattamento della miastenia *gravis* generalizzata (gMG) in pazienti adulti positivi agli anticorpi anti-recettore dell'acetilcolina (AChR).

Confezioni:

«16,6 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,416 ml (40 mg/ml)» 7 siringhe preriempite - A.I.C. n. 050982014/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.137,4;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.177,96;

«23,0 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,574 ml (40 mg/ml)» 7 siringhe preriempite - A.I.C. n. 050982038/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.347,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.174,29;

«32,4 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,810 ml (40 mg/ml)» 7 siringhe preriempite - A.I.C. n. 050982053/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.123,60;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.106,39.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

#### *Condizioni e modalità di impiego*

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Zilbrysq», a base di zilucoplan per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Zilbrysq» è indicato in aggiunta alla terapia *standard* per il trattamento dei pazienti adulti con miastenia *gravis* generalizzata (MGg) positivi agli anticorpi anti-recettore dell'acetilcolina (AChR) con le seguenti caratteristiche:

severità di malattia almeno di grado IIb alla MGFA;

punteggio MG-ADL  $\geq 6$ ;

presenza di almeno uno tra i seguenti criteri, nonostante il trattamento *standard* (timectomia se indicata; corticosteroidi e almeno un altro agente immunosoppressore, utilizzati a dosaggi adeguati e per una durata adeguata):

almeno una crisi miastenica o evento di esacerbazione importante per anno (eventi caratterizzati da debolezza o paralisi respiratoria o bulbare, non correlati a scarsa aderenza alla terapia, infezioni o uso di farmaci che possono indurre deterioramento della MG) con necessità di ricorrere a plasmferesi o immunoglobuline;

oppure

necessità di ricorrere a plasmferesi o immunoglobuline IGv ad intervalli regolari;

oppure

effetti collaterali non tollerabili / comorbidità che limitano o controindicano l'uso di immunosoppressori.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo *web* <https://registri.aifa.gov.it>

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 3.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zilbrysq» (zilucoplan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo (RRL).



## Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 dicembre 2024

*Il Presidente:* NISTICÒ

24A06711

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 7 novembre 2024.

**Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile programma di attività per le annualità 2024/2026 - Legge n. 388/2000, art. 109 modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001.** (Delibera n. 75/2024).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;


Visto l'art. 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001), successivamente modificato dall'art. 62 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituisce, al comma 1, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo finalizzato ad incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile, e in particolare il comma 3, che stabilisce che entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1 dello stesso articolo, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57, con la quale è stato approvato il documento recante «Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010», proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono stati individuati i principali obiettivi articolati secondo le seguenti aree tematiche: clima e atmosfera, natura e biodiversità, qualità dell'ambiente e della vita negli ambienti urbani, uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti, nonché i principali strumenti per il loro raggiungimento;

Vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, recante «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», che determina gli impegni da realizzare entro il 2030, individuando 17 obiettivi globali (*Sustainable Development Goals - SDGs*) e 169 *target*;

Vista la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante «Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile;



Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 3-*quater* relativo al principio dello sviluppo sostenibile;

Considerato che il processo di revisione triennale previsto dall'art. 34 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ha portato, anche a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, all'approvazione dell'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) da parte del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con delibera n. 1 del 18 settembre 2023;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 27109 del 16 ottobre 2024, contenente la proposta di programmazione delle attività per le annualità 2024/2026;

Vista la nota della Direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 195426 del 25 ottobre 2024, contenente la documentazione aggiornata relativa alla proposta di programmazione delle attività per le annualità 2024/2026;

Considerato che tale programmazione verte sulle traiettorie di lavoro identificate nell'ambito di tre Vettori di sostenibilità previsti dalla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile 2022: coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile; cultura per la sostenibilità; partecipazione per lo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione ai processi di territorializzazione della SNSvS e dell'Agenda 2030;

Considerato che la proposta di programmazione si pone in stretta continuità con le attività poste in essere dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sin dal 2018, a valle dell'approvazione della prima Strategia;

Considerato che, all'attuazione del programma, si provvede con le risorse stanziare a legislazione vigente sul capitolo 7953 PG 02 «Fondo per incentivare interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile» iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pari a euro 500.000 in conto residui, a 2.004.921 euro per l'anno 2024 e a 4.004.921,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

Ritenuto che la definizione e presentazione in CIPESS del Programma di utilizzo delle risorse 2024/2026 risponda all'obiettivo di migliorare la gestione del capitolo 7953, attuando una corretta programmazione, migliorando al contempo il monitoraggio della spesa in corso d'anno;

Vista la nota posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Tenuto conto dell'esame della proposta, svolta ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato è presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente di questo stesso Comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Delibera:

1. È approvato il Programma di attività per le annualità 2024, 2025 e 2026 del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile per un valore pari a euro 10.514.763,00 di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante della presente delibera. Le attività indicate nel citato allegato A) saranno realizzate nei limiti delle risorse annuali disponibili.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e la valutazione dei risultati conseguiti dai programmi annuali.

3. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica relaziona annualmente al Comitato sull'utilizzo del Fondo, specificando le attività da realizzare, in corso e concluse, le previsioni annuali di spesa e l'indicazione dei risultati conseguiti.

*Il vice Presidente:* GIORGETTI

*Il Segretario:* MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2024  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze,  
n. 1631



**FONDO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE**  
(Legge n. 388/2000, art. 109 modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001).  
**ANNUALITA' 2024, 2025 E 2026**

Tavola 1 - Risorse oggetto di programmazione

	<b>Residui 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
CAP/PG	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
7953 PG 2	500.000,00	2.004.921,00	4.004.921,00	4.004.921,00

Tavola 2 – Dettaglio della programmazione annualità 2024, 2025 e 2026.

<b>VEETTORE di SOSTENIBILITA'</b>	<b>Attività</b>	<b>destinatari/enti collaboratori</b>	<b>capitolo</b>	<b>risorse totali</b>
<b>2. CULTURA PER LA SOSTENIBILITA'</b>	Avviso pubblico per la realizzazione di <b>eventi, iniziative e networking</b> in attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS6)	imprese, enti e organizzazioni no-profit (associazioni, fondazioni, università ed enti di ricerca)	7953 pg2	2.000.000,00
	Accordo di collaborazione a supporto del <b>servizio civile universale ambientale</b> per l'attuazione della SNSvS Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90	Dipartimento per le Politiche Giovanili - Presidenza del Consiglio dei Ministri	7953 pg2	2.009.842,00
<b>Totale</b>				<b>4.009.842,00</b>
<b>Attività trasversali e a supporto dell'attuazione di tutti i Vettori di sostenibilità</b>	Attività a supporto dei <b>processi di finanza sostenibile per le imprese</b> come contributo all'attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS7)	imprese e organizzazioni (sinergia Tavolo Finanza Sostenibile MEF)	7953 pg2	3.004.921,00
	Avviso pubblico Attività a supporto della <b>partecipazione ai processi europei e internazionali in attuazione dell'Agenda 2030 e della sua territorializzazione</b> (localising the SDGs), inclusi i relativi processi di revisione volontaria (Voluntary National Review 2026)	UN Habitat, altre organizzazioni e istituzioni di livello onusiano, europeo e nazionale	7953 pg2	3.500.000,00
<b>Totale</b>				<b>6.504.921,00</b>
<b>Totale generale</b>				<b>10.514.763,00</b>



# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiotepa, «Tiotepa Seacross».

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 338 del 5 dicembre 2024*

Procedura europea n. PT/H/2877/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TIOTEPA SEACROSS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Seacross Pharma (Europe) Limited, con sede legale e domicilio fiscale in POD 13, The Old Station House, 15A Main Street, Blackrock, Dublin, A94 T8P8, Irlanda (IE).

Confezioni:

«15 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051337018 (in base 10) 1JYPTU (in base 32);

«100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051337020 (in base 10) 1JYPTW (in base 32).

Principio attivo: tiotepa.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Seacross Pharma (Europe) Limited - Pod 13 The Old Station House - 15a Main Street Blackrock - A94 T8P8 Dublin (Irlanda).

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quarter*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*


Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 16 maggio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06706



### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di emtricitabina e tenofovir disoproxil, «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Cipla».

*Estratto determina AAM/PPA n. 957/2024 del 6 dicembre 2024*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL CIPLA, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

Confezione:

«200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 90 (30 x 3) compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050599024 (base 10) 1J853J (base 32);

Principio attivo: Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil

Titolare A.I.C.: CIPLA Europe NV, con sede legale e domicilio fiscale in De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Anversa, Belgio

Procedura europea: DE/H/7026/001/IB/002

Codice pratica: C1B/2024/2411

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn)

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNRL (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centro ospedaliero o specialista infettivologo)

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06707

### Integrazione della determina n. 690/2023 del 20 novembre 2023, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eslincarbazepina Acetato Aurobindo».

*Estratto determina n. 751/2024 del 5 dicembre 2024*

È integrata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 690/2023 del 20 novembre 2023, concernente autorizzazione all'immissione in commercio e regime di rimborsabilità e prezzo di medicinali del medicinale ESLICARBAZEPINA ACETATO AUROBINDO, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 280 del 30 novembre 2023.

Laddove è scritto:

«Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004

(PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162)»;

leggasi:

«Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162)».

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06712

## AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

### Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Eraclea

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera B2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del Segretario generale n. 117 dell'8 novembre 2024 è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Eraclea (VE).

L'affissione all'albo pretorio comunale è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non sono pervenute osservazioni.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito [www.distrettoalpiorientali.it](http://www.distrettoalpiorientali.it)

24A06744

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE


### Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Pantelleria».

Si rende noto che nella *Gazzetta Ufficiale* Unione europea - serie C del 6 dicembre 2024 è pubblicata la comunicazione della Commissione UE (C/2024/7285) relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Pantelleria», avvenuta con il decreto 26 agosto 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 2 settembre 2024.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 6 dicembre 2024 nella *Gazzetta Ufficiale* Unione europea, la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Pantelleria», consolidato con la predetta «modifica ordinaria», è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

24A06745



**MINISTERO DELLA DIFESA**

**Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «Ex 111° Deposito sussidiario», in Castello d'Annone.**

Con decreto interdirettoriale n. 479 datato 7 dicembre 2024, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni del patrimonio dello Stato del compendio demaniale denominato «Ex 111° Deposito sussidiario» (ID 8128) ubicato nel Comune di Castello d'Annone (Asti), identificato al Catasto terreni del medesimo comune ai sottoelencati mappali appartenenti tutti al foglio 11: 5, 6, 7, 10, 12, 13, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 199, 200, 201, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,

284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 358, 359, 360, 361, 518, 519, 521, 535, 536, 552, 553, 554, 557, 559, 561, 563, 564, 565, 566, 567, 580, 581, e 591. La superficie catastale complessiva è pari a Ha 53.86.72 con intestazione demanio pubblico dello Stato ramo Aeronautica.

**24A06701**

**Decreto di espunzione relativo agli alloggi da alienare**

Con decreto direttoriale n. 331 del 9 ottobre 2024 è stata disposta l'espunzione, dall'elenco allegato al decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 80 alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011, di quindici alloggi ubicati a La Spezia, in viale San Bartolomeo n. 424.

**24A06746**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-297) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 4 1 2 1 9 \*

€ 1,00

